

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2024, n. 3-8364

Legge regionale 19/2009, articoli 26 e 29. Approvazione delle Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali piemontesi



Seduta N° 445

Adunanza 29 MARZO 2024

Il giorno 29 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 14:05 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 3-8364/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 19/2009, articoli 26 e 29. Approvazione delle Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali piemontesi

A relazione di: Carosso

Premesso che:

il Sistema regionale delle aree protette piemontesi componente fondamentale della Rete ecologica regionale, istituito dalla legge regionale n. 19/2009, è costituito dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali (per la parte ricadente sul territorio regionale), nonché dalle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale.

la suddetta legge regionale n. 19/2009, a cui sono state apportate successivamente numerose modifiche, in particolare con la legge regionale 11/2019, ha aggiornato la precedente legge regionale 12/1990, anche a seguito della promulgazione della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991.

Richiamato che la medesima legge regionale 19/2009, in particolare:

riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la medesima legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale (articolo 1);

individua le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione delle aree protette, gli enti territoriali e strumentali a cui delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000, i tipi di aree che compongono la Rete ecologica regionale, finalizzati a creare un sistema integrato e interconnesso di elementi che assicurino la conservazione attiva della biodiversità e la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione;

prevede, all'articolo 26, per le aree naturali protette classificate parco naturale la redazione di un Piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui

all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

attraverso il suddetto articolo 26, indica gli aspetti che devono essere considerati nella redazione dei Piani d'area, tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale, e disciplina le modalità procedurali alle quali i soggetti gestori devono attenersi per la redazione dei suddetti piani, ma non definisce nel dettaglio obiettivi, contenuti e procedure dei Piani d'area;

all'articolo 29, individua tra le competenze regionali, l'attività di indirizzo, coordinamento e supporto al sistema regionale delle aree naturali protette.

Richiamato, inoltre, che:

l'Unione Europea ritiene prioritaria la salvaguardia del Capitale naturale e la salvaguardia della biodiversità, la cui perdita può incidere sulla resilienza degli ecosistemi compromettendo la fornitura di Servizi ecosistemici;

la Strategia EU 2030 sulla biodiversità, si pone l'obiettivo di incrementare almeno al 30% le aree protette dei mari e delle terre, di ripristinare gli ecosistemi degradati attraverso l'agricoltura sostenibile, di arrestare il declino degli impollinatori, di ripristinare i fiumi ad uno stato di corrente libera, di ridurre del 50% l'uso dei pesticidi.

Ritenuto opportuno promuovere, a livello regionale, una pianificazione che, in conformità alla vigente normativa, garantisca una maggiore omogeneità tra i piani rispetto ai contenuti tecnici e agli obiettivi generali di tutela e che tenga conto anche delle più recenti indicazioni fornite dalle Strategie europee in tema di sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici, infrastrutture verdi e servizi ecosistemici.

Dato atto che, in esito alle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, risulta che:

molti Parchi piemontesi non sono dotati di Piano d'area e che in molti casi, i piani d'area vigenti sono riferiti a una disciplina pianificatoria risalente agli anni '90, in attuazione della legge regionale 12/1990, antecedente alla riforma della legge del 2009;

i Piani d'area attualmente vigenti presentano notevoli differenze di impostazione e risultano in gran parte obsoleti o comunque non adeguati a rispondere alle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici e ai nuovi obiettivi per lo sviluppo sostenibile proposti dall'Agenda 2030;

l'attività di pianificazione del territorio e del paesaggio rappresenta una rilevante competenza istituzionale della Regione Piemonte e costituisce la sede, politica e tecnica, per realizzare efficaci strumenti di indirizzo e di governo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, capaci di incidere significativamente sulle trasformazioni antropiche, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, ha condotto un'analisi tecnica al fine di predisporre i contenuti delle Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali finalizzate, in un'ottica di uniformità, a:

supportare i soggetti gestori nella stesura, revisione o adeguamento dei Piani d'area, fornendo indicazioni sulle procedure di approvazione e sulla modalità di predisposizione, esplicitando contenuti, tematiche da trattare ed elaborati da predisporre, consentendo di realizzare efficaci strumenti di pianificazione capaci di incidere significativamente sulle trasformazioni antropiche, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

rappresentare un riferimento per le istituzioni locali e regionali, per i tecnici professionisti pubblici e privati e per le parti coinvolte nella realizzazione di piani, programmi e progetti che favoriscono l'implementazione di politiche e strategie volte alla salvaguardia del capitale naturale e allo sviluppo sostenibile e durevole dei sistemi socio-ecologici e territoriali piemontesi;

fornire risposte efficaci alle sfide e ai cambiamenti in atto, promuovendo la salvaguardia del capitale naturale a favore della riduzione delle vulnerabilità e dell'aumento della resilienza dei sistemi territoriali.

Dato, inoltre, atto che il suddetto Settore, durante l'incontro del 26 febbraio 2024 ha illustrato i suddetti contenuti delle Linee guida agli Enti Gestori delle Aree Protette piemontesi, invitandoli a presentare osservazioni e contributi prima della stesura definitiva del documento.

Preso atto che, come da documentazione agli atti:
in data 29 febbraio 2024 sono pervenute osservazioni da parte dell'EGAP delle Alpi Cozie e in data 7 marzo 2024 da parte di tutti gli EGAP attraverso una nota congiunta che, nell'evidenziare una generale condivisione del documento, conteneva alcune osservazioni, parte delle quali hanno trovato riscontro nella versione definitiva delle Linee Guida.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009, come da ultima modificata dalla legge regionale 33/2023, le "Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali", di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale unanime

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009, come da ultima modificata dalla legge regionale 33/2023, le "*Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali*", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, quale strumento di supporto a favore dei Soggetti gestori delle aree protette per la redazione di innovativi strumenti di pianificazione per i Parchi naturali, stabilendo che trovano applicazione per i Piani d'area che avviano il procedimento di redazione o revisione successivamente alla data di pubblicazione sul BU della presente deliberazione;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di promuovere la diffusione delle suddette Linee guida presso tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella redazione, approvazione e attuazione dei Piani d'area dei parchi naturali, nonché l'approvazione della loro eventuale integrazione o modifica tecnica che si rendesse necessaria nel corso della loro implementazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, ed i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nonché ai sensi dell'articolo 39 e 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:


DGR-8364-2024-All_1-DGR_Linee_guida_piani_d'area_Allegato.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali

Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali

Approvate con D.G.R. n. ... del ...

Assessorato

**Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi,
Enti locali, "Coordinamento dell'attività di gestione dell'epidemia da Peste Suina Africana (PSA)"**

Vicepresidente: *Fabio Carosso*

Direzione

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Direttore: *Stefania Crotta*

Settore

A1610C - Pianificazione regionale per il governo del territorio

Responsabile: *Giovanni Paludi*

Gruppo di lavoro:

Federica Bonavero

Fabrizio Conte

Jessica Deffacis

Barbara Gamalero

Davide Giancola

Maria Quarta

INDICE

Premessa	1
1. Valore territoriale dei parchi naturali regionali	3
2. Rete ecologica e Sistema regionale delle aree protette	6
3. Finalità e obiettivi delle aree protette	8
4. Strumenti di pianificazione dei parchi naturali	9
4.1 Piano d'area	9
4.2 Piano pluriennale economico-sociale	10
4.3 Piano naturalistico	11
4.4 Regolamento dell'area protetta	12
4.5 Ulteriori strumenti di pianificazione del patrimonio naturale	12
5. Soggetti e governance dei parchi naturali	15
6. Iter di formazione e approvazione del Piano d'area	18
7. Elaborati del Piano d'area	20
7.1 Elaborati del Documento programmatico	20
7.2 Elaborati del Piano d'area	21
8. Contenuti del Piano d'area	22
8.1 Articolazione del territorio del parco in aree a diverso regime di tutela	22
8.2 Sistemi di accessibilità e percorribilità	28
8.3 Rapporto tra sistemi insediativi e aree naturali	28
8.4 Carattere delle disposizioni normative	29
8.5 Costruzione del quadro strategico del Piano d'area e rapporti con la pianificazione urbanistico-territoriale e di settore	29
8.6 Adeguamento del Piano d'area al Ppr	32
9. Pianificare con l'approccio ecosistemico e pianificazione partecipata	37
9.1 Quadro regionale, nazionale e internazionale in tema di biodiversità e sviluppo sostenibile	37
9.2 Rapporto tra la pianificazione dei parchi e l'Agenda 2030	38
9.3 Quadro strategico della biodiversità	39
9.4 Il ruolo dei parchi nelle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico	40
9.5 Servizi ecosistemici	41
9.6 Infrastrutture verdi e blu	42
9.7 Nature-based Solutions	42
9.8 Alcune proposte di metodologie applicative	43
9.9 Processo di partecipazione	52
10. Obiettivi e linee d'azione per la pianificazione dei parchi naturali	55
11. Monitoraggio e indicatori del Piano d'area	60
11.1 Finalità del monitoraggio	60
11.2 Sistema degli indicatori	61
11.3 Indicatori di contesto	61
11.4 Modalità e tempi del monitoraggio	67
Bibliografia	68
Appendice - Stato della pianificazione dei parchi naturali in Piemonte	
Elenco dei parchi naturali	72
Elenco dei soggetti gestori	73

Premessa

Il Sistema regionale delle aree protette piemontesi, componente fondamentale della Rete ecologica regionale, è costituito dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali (per la parte ricadente sul territorio regionale), nonché dalle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale.

Il Sistema regionale delle aree protette è stato istituito dalla legge regionale n. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” (a cui sono state apportate successivamente numerose modifiche, in particolare con la l.r. 11/2019), emanata per aggiornare la legislazione regionale precedente costituita dalla l.r. 12/1990 “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)”, anche a seguito della promulgazione della Legge quadro sulle aree protette n. 394/1991.

Con il testo unico regionale, la Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future, e definisce le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e promozione dei territori facenti parte della Rete ecologica regionale; promuove altresì la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette, e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità.

La legge definisce per la prima volta in Piemonte la Rete ecologica regionale, prevede la predisposizione della Carta della natura, individua il Sistema regionale delle aree protette (classificate in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela) e delinea le modalità di gestione e di promozione territoriale delle stesse.

La Rete ecologica regionale è contraddistinta da una struttura complessa, che interessa tutti i territori oggetto di tutela e che comprende le aree protette all'interno delle quali rientrano 29 parchi naturali, cioè territori caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente.

Per ciascun parco naturale sono previsti diversi strumenti di pianificazione e/o gestione: il Piano d'area, il Piano pluriennale economico-sociale, il Piano naturalistico e il Regolamento. Tra questi, il Piano d'area rappresenta il principale strumento deputato a dettare le norme per la tutela del territorio e la gestione delle trasformazioni.

Le presenti Linee guida sono finalizzate a supportare i soggetti gestori nella stesura o aggiornamento dei Piani d'area, allo scopo di fornire indicazioni metodologiche e operative in merito alle procedure di approvazione e alle modalità di predisposizione di questi strumenti, nonché per esplicitare i contenuti, le tematiche da trattare e gli elaborati da predisporre.

I Piani d'area attualmente vigenti, presentano notevoli differenze di impostazione e risultano in molti casi datati poiché riferiti a una disciplina pianificatoria risalente agli anni '90, in attuazione della prima legislazione regionale (l.r. 12/1990), antecedente alla riforma della legge del 2009. Con il presente documento si intende promuovere una pianificazione conforme alla vigente normativa, garantendo una maggiore omogeneità tra i piani rispetto ai contenuti tecnici, agli obiettivi generali di tutela anche al fine di uno snellimento delle procedure di predisposizione e approvazione.

Al fine di fornire un quadro complessivo, le presenti Linee guida richiamano nei loro capitoli alcuni aspetti che sono disciplinati dalla legge regionale 19/2009 e che interagiscono con le previsioni dei Piani d'area: tali informazioni potranno essere meglio trattate in altri strumenti di approfondimento.

Le Linee guida, al Capitolo 1 “Valore territoriale dei parchi naturali regionali”, forniscono una panoramica delle caratteristiche e della localizzazione dei parchi naturali piemontesi.

Il Capitolo 2 “Rete ecologica e Sistema regionale delle aree protette” illustra l'articolazione della Rete ecologica regionale e del Sistema delle aree protette del Piemonte così come stabilito dalla l.r. 19/2009.

Nel Capitolo 3 “Finalità e obiettivi dei parchi naturali” sono riportate le finalità contenute nell'art. 7 della l.r. 19/2009, nonché quelle sancite da politiche, strategie e normative di livello europeo, nazionale e regionale.

Nel Capitolo 4 “Strumenti di pianificazione dei parchi naturali” sono descritti gli strumenti previsti dalla legge regionale per il parco, tra cui il Piano pluriennale economico-sociale, il Piano d'area, il Piano

naturalistico, il Regolamento, ecc.

Il Capitolo 5 “Soggetti e *governance* dei parchi naturali” descrive ruolo e compiti dei diversi soggetti coinvolti nella gestione di un parco.

Il Capitolo 6 “Iter di formazione e approvazione” illustra il procedimento di formazione e approvazione del Piano d'area, di cui all'art. 26 della legge, integrato con le procedure di VAS e VINCA.

Il Capitolo 7 “Elaborati del Piano d'area” elenca gli elaborati che compongono il piano, sintetizzandone i principali contenuti.

Il Capitolo 8 “Contenuti del Piano d'area”, approfondisce alcune delle tematiche proprie del Piano d'area, tra cui la proposta di articolazione del territorio del parco in aree a diverso regime di tutela, i sistemi di accessibilità, il rapporto tra sistemi insediativi e aree naturali, il carattere delle disposizioni normative, la costruzione del quadro strategico e i rapporti con la pianificazione urbanistico-territoriale e di settore, l'adeguamento al Piano paesaggistico regionale.

Il Capitolo 9 “Pianificare con l'approccio ecosistemico e pianificazione partecipata” fornisce indicazioni per una pianificazione orientata alla salvaguardia del Capitale naturale e allo sviluppo sostenibile dei sistemi socio-ecologici e territoriali, per contrastare la perdita di biodiversità, il degrado degli ecosistemi naturali e lo sviluppo antropico non sostenibile, in linea con le strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e sul cambiamento climatico; fornisce, inoltre, linee metodologiche circa la strutturazione di un processo di partecipazione e co-progettazione per la definizione di un Piano d'area, evidenziando i vantaggi di processo e di risultato che ne possono derivare.

Il Capitolo 10 “Obiettivi e linee d'azione per la pianificazione dei parchi naturali” propone gli obiettivi da perseguire con la predisposizione del piano (risultato della sintesi tra le finalità dall'art. 7 della legge regionale e quelle delle politiche, strategie e normative di livello europeo, nazionale e regionale), corredati da uno schema di Linee di azione per l'attuazione degli stessi.

Il Capitolo 11 riguarda infine “Monitoraggio e indicatori del Piano d'area”, specificandone finalità, sistema di indicatori, modalità e tempi.

L'Appendice illustra lo “Stato della pianificazione dei parchi naturali in Piemonte”, riportando l'elenco dei parchi naturali e dei Piani d'area vigenti o in corso di elaborazione, nonché l'elenco dei soggetti gestori con i relativi parchi e riserve amministrati.

1. Il valore territoriale dei parchi naturali regionali

I parchi naturali sono aree protette caratterizzate da una molteplicità di valenze che ne estendono il campo d'azione ben oltre la (primaria) funzione di conservazione della natura. Tra le funzioni che possono essere individuate nell'azione di un parco naturale vi sono:

- funzioni ecologiche/naturalistiche (in senso stretto), che riguardano la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, in termini di ricchezza e varietà di habitat e specie;
- funzioni ambientali (in senso lato), connesse ai benefici indotti dalla presenza del parco sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, microclima) e sul benessere umano (salute e qualità della vita);
- funzioni socio-culturali, che favoriscono lo sviluppo della conoscenza scientifica e dell'educazione ambientale, e la sensibilizzazione alla cura dell'ambiente, della natura e alla sostenibilità;
- funzioni estetiche, di salvaguardia della bellezza del paesaggio e del patrimonio culturale e naturale che custodiscono;
- funzioni fruibili e ricreative, in risposta alla crescente richiesta di turismo ambientale, di luoghi per il tempo libero e per lo sport;
- funzioni identitarie, di promozione e rafforzamento di un senso di comunità e di identità locale, attraverso la salvaguardia di luoghi, simboli e tradizioni;
- funzioni economiche, che contribuiscono, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sostenibile delle attività operanti nel parco e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti.

Questa molteplicità di funzioni è resa possibile, oltreché dalla intrinseca multifunzionalità delle aree protette, anche dalla notevole varietà di ambienti naturali e semi-naturali che contraddistinguono il territorio dei parchi regionali piemontesi. Usi del suolo, morfologie, condizioni climatiche, interferenze antropiche, testimonianze storico-culturali, ecc. si combinano e sovrappongono dando origine ad un patrimonio di ecosistemi e paesaggi difficile da rendere in tutta la sua complessità.

Dal punto di vista della localizzazione e delle principali caratteristiche territoriali, una distinzione di massima è quella tra parchi montani e di pianura. Mentre i primi si connotano per le grandi dimensioni e la cospicua presenza delle componenti naturali (foreste, pascoli, rocce e aree nude), i secondi sono generalmente di dimensione più ridotta e caratterizzati dalla prevalenza delle componenti agro-forestali (boschi planiziali e coltivi), oltreché dalla frequente incidenza delle componenti antropiche (insediamenti e infrastrutture), sia all'interno che all'esterno del loro perimetro. Tra i parchi di pianura, i parchi fluviali rappresentano una fattispecie a sé sia per conformazione che per tipi di ambienti. Assenti in Piemonte i parchi agricoli, diffusi invece in altre realtà regionali (ad esempio, in Lombardia).

Secondo questa chiave di lettura, e allargando lo sguardo al Sistema delle aree protette del Piemonte, è così possibile riconoscere:

- una "catena" di parchi montani d'alta quota, che si sviluppa lungo l'intero settore alpino occidentale (Parco dell'Alpe Veglia e Devero, Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, Parco dell'Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona, Parco naturale del Monte Fenera, Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, Parco naturale Orsiera Rocciavrè, Parco naturale della Val Tronca, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Monviso), fino a quello marittimo (Parco delle Alpi Marittime, Parco naturale del Marguareis) e appenninico (Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, Parco naturale dell'Alta Val Borbera), e che include anche alcuni parchi prealpini di bassa quota (Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, Parco naturale del Monte San Giorgio);
- una "corona" di parchi suburbani (Parco naturale La Mandria, Parco naturale di Stupinigi ma anche lo stesso tratto torinese del Parco naturale del Po piemontese) e dei rilievi collinari interni (Parco naturale della Collina di Superga), disposti attorno alla conurbazione di Torino e spesso connotati da forti valenze storico-architettoniche;
- una struttura a "pettine" di parchi fluviali lungo l'asta del fiume Po (Parco naturale del Po piemontese) e dei suoi principali affluenti (Parco fluviale Gesso e Stura, Parco naturale del Ticino, Parco naturale delle Lame del Sesia), nei loro tratti pedemontani e planiziali;

- una serie di “isole” o “macchie” naturali residuali disseminate nella matrice agricola della pianura, tra cui i parchi dei rilievi isolati (Parco naturale della Rocca di Cavour), degli ambienti boscati (Parco naturale Rocchetta Tanaro), dei bacini lacuali e palustri (Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale dei Laghi di Avigliana, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange Vercellesi).

I Piani d’area dei parchi naturali attualmente vigenti in Piemonte, per la maggior parte ancora redatti ai sensi delle previgenti leggi istitutive e l.r. 12/1990, ricalcano, per impostazione generale e contenuti, i principali orientamenti espressi dal quadro legislativo dei primi anni Novanta con zonizzazioni di carattere quasi urbanistico e un approccio alla tutela della natura e dell’ambiente spesso improntato a logiche di tipo vincolistico. L’evoluzione normativa e culturale conseguente alla l.r. 19/2009, con l’introduzione di nuovi e molteplici strumenti per la pianificazione e gestione delle aree protette, ha reso quantomai evidente la necessità di superare tale impostazione, verso un approccio più strategico, flessibile e integrato, attento alle caratteristiche e alle dinamiche del territorio protetto, oltreché in grado di farsi interprete del paradigma della sostenibilità e dei nuovi concetti in tema di transizione ecologica, resilienza, mitigazione e adattamento, biodiversità, servizi ecosistemici, ecc. dando attuazione alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS) e alla Strategia regionale sui cambiamenti climatici (SRCC), riferimento prioritario per la costruzione e la valutazione delle nuove politiche regionali e per la programmazione delle relative risorse.

All’interno di tale percorso, nell’ambito del rinnovamento degli strumenti di pianificazione dei parchi piemontesi, i Piani d’area di “nuova generazione” si configurano come strumenti di governo del territorio, atti di pianificazione delle scelte di conservazione/trasformazione del parco naturale, entro la cui cornice operano – in sinergia e senza sovrapposizioni tra i rispettivi campi d’azione – gli altri piani e regolamenti previsti dalla legge. In tale ottica, le Linee guida presentano una sintetica descrizione degli altri strumenti che governano la gestione dei parchi naturali con la finalità di porre in evidenza la necessità di sviluppare l’integrazione tra detti strumenti che costituiscono la matrice di riferimento per le azioni dei soggetti gestori.

Partendo dalle principali finalità del Parco in termini di tutela e conservazione della biodiversità e degli habitat, sviluppo della conoscenza e delle condizioni di sostenibilità per l’accesso e la fruizione, appare evidente la stretta connessione tra la programmazione socio-economica delle attività del soggetto gestore e le previsioni del Piano d’area. Analogamente il riconoscimento degli elementi della rete ecologica e la loro rappresentazione in termini di valori esistenti e di progetto di sviluppo, costituisce la trama di base sulla quale definire le diverse articolazioni del territorio e le relative regole di governo e gestione, per garantire la sostenibilità delle azioni del Piano d’area e la coerenza tra obiettivi connessi alla funzione ecologico-naturalistica del parco e la necessità di garantire lo sviluppo della comunità che vi abitano, nonché la fruizione sostenibile da parte dei visitatori.




Figura 1 - I Parchi naturali del Piemonte.

2. Rete ecologica e Sistema regionale delle aree protette

L'importanza di individuare e tutelare un disegno di rete ecologica è sancito a livello globale ed europeo da convenzioni internazionali e direttive.

In Piemonte, la l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” istituisce la Rete ecologica regionale (Rer) e individua i diversi tipi di aree che la compongono, al fine di dare origine ad un sistema integrato e interconnesso di elementi dotati di funzionalità ecologica volto ad assicurare, su tutto il territorio regionale, le condizioni di base per la conservazione attiva della biodiversità e la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione.

Ai sensi della legge (art. 2), gli elementi che concorrono alla definizione della Rer sono: il Sistema delle aree protette del Piemonte, le aree contigue, i siti della Rete Natura 2000 (SIC - Siti di interesse comunitario, ZSC - Zone speciali di conservazione e ZPS - Zone di protezione speciale), le zone naturali di salvaguardia, i corridoi ecologici e le altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità (Figura 2 e Figura 3). Nel loro insieme, questi elementi danno origine ad un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati generalmente rappresentato attraverso un modello concettuale di base costituito da:

- nodi (aree centrali o *core areas*): aree con maggior ricchezza di habitat naturali e/o prioritarie per il mantenimento della biodiversità in un territorio;
- connessioni (*corridors*): porzioni di territorio che permettono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete (rete idrografica, aree di continuità naturale...).

In questo disegno, le aree protette, e tra esse i parchi naturali, costituiscono uno degli elementi portanti della Rete ecologica, così come rappresentata e normata nella Carta della natura regionale (art. 3), in corso di redazione. Con DGR 27-7183/2014 e DGR 52-1979/2015 è stata anche definita la metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'implementazione della Rer sul territorio regionale.

Istituito con la l.r. 12/1990 “Nuove norme in materia di aree protette” e riorganizzato con la l.r. 19/2009, il Sistema regionale delle aree protette (art. 4) rappresenta un sottoinsieme delle aree che costituiscono la Rer e comprende i parchi nazionali e le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale, nonché le aree protette istituite con legge regionale (art. 5). Sulla base delle diverse tipologie di protezione e gestione, queste ultime sono distinte a loro volta in aree naturali protette, che includono parchi naturali e riserve naturali a gestione regionale, provinciale o locale, e riserve speciali.




Figura 2 - La struttura della Rete ecologica regionale del Piemonte.




Figura 3 - Elementi della Rete ecologica regionale del Piemonte: Sistema regionale delle aree protette, Rete Natura 2000, Aree contigue e Zone naturali di salvaguardia.

3. Finalità e obiettivi delle aree protette

Secondo l'art. 5 della l.r. 19/2009, le aree protette sono costituite da:

- parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;
- riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;
- riserve speciali, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico (nonché disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro peculiarità).

In coerenza con quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 19/2009, i soggetti gestori delle aree protette hanno il compito di perseguire le seguenti finalità di carattere generale:

- tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- favorire la fruizione didattica e il supporto alle scuole di ogni ordine e grado e alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Nei parchi naturali, i soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità:

- tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione e all'arricchimento della biodiversità;
- sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
- promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali.

Occorre tuttavia ricordare che i soggetti gestori devono tenere conto non soltanto di queste specifiche finalità stabilite dall'art. 7 della l.r. 19/2009, ma anche più in generale delle politiche, strategie e normative di livello europeo, nazionale e regionale (Strategie UE al 2030 per il Suolo e per la Biodiversità, Strategie nazionali per la Biodiversità, per le Foreste e per l'Economia Circolare, per lo Sviluppo Sostenibile, Piano per la Transizione Ecologica, PNRR, ecc.).

4. Strumenti di pianificazione dei parchi naturali

In ragione dell'ampio ventaglio di finalità che gli sono attribuite e della molteplicità di valori in gioco, il parco naturale è un territorio governato da più strumenti di pianificazione/gestione specificamente riferiti al territorio protetto, ciascuno incentrato su specifici aspetti, e più o meno collegato alla pianificazione ordinaria del rispettivo contesto territoriale. Il capo VIII del Titolo II della l.r. 19/2009 è dedicato alla disciplina specifica della pianificazione e prevede i seguenti strumenti:

- il Piano d'area (art. 26);
- il Piano pluriennale economico-sociale (art. 25);
- il Piano naturalistico delle aree naturali protette (art. 27).

A questi si aggiungono, il Regolamento dell'area protetta (art. 24) e alcuni ulteriori strumenti di pianificazione/gestione del patrimonio naturale, quali le misure di conservazione e i Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (art. 42), e i Piani di gestione forestale.

Al fine di evitare sovrapposizioni tra gli elementi disciplinati da questa serie di piani e problemi di coordinamento tra essi, nei successivi paragrafi vengono chiariti forma e contenuti dei vari strumenti per indirizzarne l'elaborazione. A partire da quanto stabilito dalla normativa regionale, e sulla base anche degli strumenti attualmente vigenti, per ciascun strumento viene prima fornita una descrizione secondo le disposizioni di legge e poi vengono meglio precisati caratteri e contenuti specifici.



Figura 4 - Gli strumenti di pianificazione e gestione dei parchi naturali.

4.1 Piano d'area

Il Piano d'area (art. 26), redatto dal soggetto gestore, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico. Il Piano d'area è predisposto tenendo conto delle finalità di cui all'art. 7 della l.r. 19/2009 e delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesaggistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- vincoli e norme di attuazione relative alle diverse aree o parti del territorio;
- sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico;
- interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

Il Piano d'area ha le seguenti caratteristiche:

- visione strategica: il piano propone una visione strategica a lungo termine, che tiene conto delle esigenze e delle aspettative degli *stakeholder* del parco, nonché delle opportunità e delle sfide del contesto territoriale;
- multidisciplinarietà: il piano si basa su una valutazione multidisciplinare dei fattori ambientali, sociali, economici e culturali dell'area protetta, al fine di individuare le migliori soluzioni per la

- conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del parco;
- flessibilità: il piano è concepito come strumento flessibile e adattabile alle mutevoli esigenze e condizioni del contesto territoriale, al fine di garantire una gestione efficace e sostenibile dell'area protetta nel tempo;
- partecipazione: il piano prevede la partecipazione attiva delle comunità locali e degli *stakeholder* del parco nella definizione degli obiettivi, delle priorità e delle azioni da adottare, al fine di favorire una gestione partecipata e condivisa delle risorse ambientali e culturali del territorio;
- monitoraggio e valutazione: il piano adotta un sistema di monitoraggio e valutazione delle azioni e dei risultati raggiunti nel tempo, al fine di valutare l'efficacia del piano e di individuare eventuali criticità e opportunità per il miglioramento continuo della gestione del parco;
- coerenza con le norme di tutela: il piano assicura la coerenza delle proprie previsioni con le norme nazionali e regionali di tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché con le direttive comunitarie e internazionali in materia di conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile;
- integrazione con altri strumenti di pianificazione: il piano è coerente con gli altri strumenti di pianificazione, al fine di garantire una gestione integrata e sinergica del territorio.

Il Piano d'area nello specifico contiene:

- l'analisi del contesto territoriale, con la descrizione della posizione geografica del parco, la sua estensione, i suoi confini e le caratteristiche dei territori circostanti;
- l'analisi dei caratteri fisici distintivi del parco stesso, come ad esempio i sentieri, i punti di accesso, le aree di sosta, le strutture ricettive, le aree pic-nic, le attrezzature per le attività sportive e ricreative, ecc.;
- la mappatura dei Servizi ecosistemici dell'ambito, indicando quelli prioritari per la pianificazione;
- l'analisi degli usi del suolo, con l'individuazione dello stato attuale all'interno del parco, ma anche nella sua zona di influenza, nonché i cambiamenti intercorsi nel tempo;
- l'individuazione degli obiettivi per la conservazione dell'ecosistema del parco e per la gestione delle attività umane al suo interno.

4.2 Piano pluriennale economico-sociale

Il Piano pluriennale economico-sociale (art. 25), elaborato dalla comunità delle aree protette, con il concorso della consulta per il territorio e delle parti sociali ed economiche interessate, è predisposto al fine di perseguire la promozione delle attività compatibili nelle aree protette di propria competenza, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma. Attraverso tale piano, la comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime, oltretutto in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione. Il piano prevede altresì forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione EMAS¹, alla Green List IUCN², alla Certificazione ISO 14000³ e alla CEST⁴ (Carta Europea

¹ Il sistema di ecogestione e audit, EMAS, è uno strumento volontario di gestione ambientale europeo che consente alle imprese e ad altre organizzazioni di valutare, riferire e migliorare le loro prestazioni ambientali. Attraverso un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) le organizzazioni possono valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali: seguendo le indicazioni fornite dal Regolamento EMAS, possono dunque essere registrate come aziende certificate EMAS.

² La Green List IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) è il primo standard globale per la valutazione delle Aree Protette. La Green List, il cui percorso è iniziato anche in Italia, rappresenta un approccio di gestione ed un programma di certificazione delle aree protette al fine di valorizzare la gestione efficace ed efficiente del Capitale naturale. Lo scopo è quello di offrire un riconoscimento a quelle che effettivamente risultano le migliori in termini di conservazione naturalistica e gestione sostenibile.

³ Lo Standard ISO 14001 rappresenta il punto di riferimento normativo per le aziende e organizzazioni dotate, o che intendano dotarsi, di un Sistema di Gestione Ambientale. La norma definisce un "Sistema di gestione Ambientale" come parte del sistema di gestione aziendale volto a gestire gli aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e affrontare e valutare i rischi e le opportunità. Il Sistema di Gestione Ambientale è caratterizzato, quindi, dallo sviluppo e dall'attuazione della politica ambientale e degli obiettivi che impegnino l'organizzazione alla piena conformità cogente (legislativa) e volontaria (rispetto ad ulteriori prescrizioni volontarie o dettate dal mercato di appartenenza).

⁴ La Carta Europea del Turismo Sostenibile, è un metodo di *governance* partecipata per promuovere il turismo sostenibile e

del Turismo Sostenibile).

Il Piano pluriennale economico-sociale è un documento che definisce le strategie e gli obiettivi per lo sviluppo socio-economico delle aree protette nel corso di un periodo di tempo determinato, finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione del turismo e delle attività economiche. Come stabilito sia dalle norme nazionali che regionali in materia di aree protette, tale piano non può prescindere dagli aspetti di conservazione e tutela, cui deve necessariamente subordinare tutte le altre scelte: compito del piano è declinare a livello locale gli obiettivi regionali di sviluppo sostenibile, individuando specifiche strategie e azioni che integrino tutela e sviluppo dei territori interessati. Per queste ragioni, è inoltre coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS), che è punto di riferimento per la pianificazione e programmazione regionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della SRSvS e alla sua territorializzazione. A seconda dei contesti territoriali in cui si collocano le aree protette, considera i contenuti della Strategia per le Montagne del Piemonte, dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino, della Strategia nazionale delle Green Community e della Strategia nazionale per le aree interne.

Il Piano pluriennale economico-sociale è, quindi, un documento complesso che contiene una serie di informazioni e azioni volte a garantire lo sviluppo sostenibile del sistema delle aree protette, incluso il parco e la sua zona di influenza; è anche un documento dinamico, periodicamente rivisto e aggiornato in base all'evoluzione delle condizioni socio-economiche e ambientali del territorio in cui il parco è situato. Tale piano serve per elaborare una visione strategica di medio periodo per l'integrazione tra lo sviluppo locale e la tutela ambientale e per programmare interventi strategici non esclusivamente ambientali, ma anche di valorizzazione delle risorse ai fini di uno sviluppo economico sostenibile. Partendo da un'analisi delle risorse materiali e immateriali, si possono infatti individuare azioni di valorizzazione e riqualificazione da mettere in campo per dare operatività agli scenari di sviluppo. A questo fine, è quindi rilevante che il piano si raccordi e integri con gli indirizzi e le strategie indicate nel Piano d'area.

4.3 Piano naturalistico

Il Piano naturalistico delle aree naturali protette (art. 27) è redatto dal soggetto gestore e ha valore di piano di gestione dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (ad eccezione del piano paesaggistico regionale), dai programmi e dagli interventi pubblici o privati. Esso contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette, specificando le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8.

Il Piano naturalistico analizza gli elementi che costituiscono flora, fauna, idrologia, clima, aspetti ecologici, habitat, patrimonio forestale e agricolo, nonché tratta della conseguente pianificazione delle attività forestali e agricole e della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale.

Il Piano naturalistico di un parco naturale si occupa di:

- analizzare l'ecosistema (o gli ecosistemi) del parco, comprese le specie animali e vegetali presenti, l'habitat naturale e la biodiversità, senza trascurare anche le analisi climatologiche;
- valutare la funzionalità degli ecosistemi e le tipologie di Servizi ecosistemici presenti - da preservare, valorizzare o ripristinare - anche sviluppando la mappatura degli ecosistemi e dei servizi da essi forniti, definita nel Piano d'area;
- proporre una suddivisione in aree, con finalità diverse rispetto a quelle definite dal Piano d'area,

strutturare le attività delle aree protette in ambito turistico e per favorire, attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori turistici locali, l'elaborazione di un'offerta di turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle Aree protette. La CETS viene assegnata da Europarc Federation. In Italia, la metodologia CETS è promossa da Federparchi che cerca di coinvolgere gli Enti gestori nell'acquisizione, nel monitoraggio e nel mantenimento di questo prestigioso riconoscimento. Europarc Federation verifica e certifica che le aree protette che ambiscono a questo riconoscimento abbiano effettivamente implementato processi partecipativi inclusivi e trasparenti e che quindi abbiano condiviso un piano d'azione di turismo sostenibile con i diversi attori oltre al parco interessato (istituzioni locali, operatori del settore, associazioni di categoria).

ciascuna con caratteristiche specifiche, come ad esempio una zona per la fauna selvatica, una zona per le attività umane, una zona per l'agricoltura, ecc., in funzione della vocazione degli ecosistemi e dei Servizi ecosistemici connessi;

- conservare la biodiversità stabilendo le misure per la protezione di specie rare o minacciate, per la creazione di habitat adatti per specie specifiche, per la limitazione di attività umane che possano danneggiare l'ecosistema;
- controllare le specie invasive prevedendo le strategie per il controllo delle specie alloctone che possono causare danni all'ecosistema del parco;
- monitorare l'ecosistema prevedendo un programma di monitoraggio per valutare la salute dell'ecosistema e le possibili minacce;
- promuovere l'educazione ambientale e alla sostenibilità prevedendo attività educative per sensibilizzare i visitatori del parco sulla conservazione della biodiversità e sull'importanza dell'ecosistema del parco;
- gestire il territorio stabilendo misure per la gestione del territorio circostante al parco, per ridurre l'impatto delle attività umane sull'ecosistema del parco e garantirne la sostenibilità a lungo termine;
- promuovere attività di ricerca scientifica incentrate sul patrimonio naturale dell'area protetta, con particolare attenzione alle aree di indagine e ai metodi di raccolta dei dati.

4.4 Regolamento dell'area protetta

Il Regolamento dell'area protetta (art. 24) disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti generali (di cui all'art. 8, comma 7).

Il Regolamento di un parco definisce le norme che regolano l'accesso all'area protetta, l'utilizzo delle sue risorse e la fruizione delle attività ricreative e turistiche. Stabilisce inoltre delle limitazioni in base all'uso del suolo (aree destinate alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale e culturale, con particolare riferimento alle attività agricole, pastorali, forestali ed edilizie), nonché limitazioni e divieti di alcune attività per tutelare la flora e la fauna (ad esempio, la raccolta di piante e funghi, la caccia, la pesca, l'allevamento di animali, ecc.). Detta regole per il controllo del traffico e dei mezzi di trasporto con la definizione di norme volte a limitare il traffico e l'utilizzo di mezzi nell'area protetta, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente naturale e culturale. Disciplina inoltre le attività ricreative e turistiche con la definizione delle norme che regolano le attività di fruizione dell'area protetta, come ad esempio il campeggio, il *trekking*, la *mountain bike*, l'arrampicata, ecc., con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente naturale e culturale e alla sicurezza degli utenti. Stabilisce altresì le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento. Individua infine le modalità di organizzazione e gestione dell'area protetta, con particolare riferimento alle figure preposte alla gestione dell'area e alle procedure per la partecipazione del pubblico alla gestione dell'area.

Rispetto agli altri strumenti, il Regolamento quindi stabilisce soprattutto norme di comportamento da tenere all'interno del parco. Mentre il Piano d'area agisce articolando un sistema di limitazioni supportate da puntuali analisi scientifiche e pone obiettivi di conservazione o funzionali alla conservazione, il Regolamento rappresenta un aspetto più dinamico perché, pur ribadendo e sanzionando i divieti funzionali al piano, regola le attività consentite; pertanto Piano d'area e Regolamento agiscono in modo integrato e reciprocamente funzionale.

4.5 Ulteriori strumenti di pianificazione del patrimonio naturale

Oltre agli strumenti specificamente previsti dalla l.r. 19/2009 per le aree protette, all'interno di un parco naturale il governo delle trasformazioni del territorio avviene anche attraverso altri strumenti quali, ad esempio, i Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, i Piani forestali aziendali, ecc.

In presenza di SIC/ZSC o ZPS, il Piano di gestione (art. 42), redatto dai soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle




Figura 5 - Gli strumenti di pianificazione e gestione della Rete ecologica regionale.

specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, ove le misure di conservazione e gli strumenti di pianificazione vigenti non siano sufficienti al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. In linea con quanto previsto dalla Direttiva 92/42/CEE Habitat e dalle linee guida di cui al DM 3 settembre 2002, si può configurare sia come piano a sé stante, sia come piano integrato all'interno di altri strumenti di pianificazione esistenti o *in itinere* (incluso il Piano d'area).

Il Piano di gestione è un documento che, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito, definisce le misure di conservazione e gestione al fine di garantire la tutela, la conservazione e il ripristino degli habitat e delle specie presenti. Contiene diverse sezioni che possono variare a seconda del sito specifico e delle esigenze di gestione, ma in genere si occupa di:

- fornire informazioni generali sul sito, tra cui ubicazione, estensione, caratteristiche ambientali, ragioni per cui è stato individuato come sito di importanza comunitaria, habitat naturali presenti, specie animali e vegetali, attività umane e infrastrutture;
- stabilire obiettivi di conservazione del sito, come ad esempio la conservazione di habitat e specie, la gestione delle attività antropiche, in coerenza con gli indirizzi del Piano d'area, e l'educazione ambientale, e definire le conseguenti strategie per il loro raggiungimento;
- analizzare la situazione attuale indagando lo stato di conservazione del sito, le minacce che lo mettono a rischio e le azioni già messe in atto per la sua tutela;
- stabilire piani d'azione specifici per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito, che possono includere azioni di gestione del territorio, monitoraggio della fauna e della flora, recupero di habitat degradati, controllo delle attività antropiche, educazione ambientale e comunicazione;
- pianificare le attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni di conservazione messe in atto, con l'obiettivo di verificare se gli obiettivi di conservazione del sito sono stati raggiunti.

Di norma la gestione delle superfici boscate nelle aree protette è disciplinata dagli strumenti di cui queste sono dotate. Tuttavia, in presenza di superfici boscate significative e in assenza di strumenti di pianificazione con valenza forestale, i soggetti gestori delle aree protette possono predisporre il Piano di gestione forestale (art. 11 della l.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste") quale stralcio del piano di gestione del sito della rete Natura 2000 o del piano naturalistico dell'area protetta.

Il Piano di gestione forestale è lo strumento operativo e normativo per la programmazione e gestione degli interventi selvicolturali, evoluzione del Piano di assestamento forestale e del Piano forestale aziendale. Ha una validità compresa tra dieci e venti anni, e rappresenta lo strumento indispensabile a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali, con l'obiettivo primario di massimizzare la multifunzionalità delle superfici silvo-pastorali.

Nella pianificazione di un parco naturale è necessario quindi tenere conto dei vari livelli compresenti, attuando un programma di pianificazione che garantisca la coerenza tra questi strumenti, che dovranno anche essere agili, per adattarsi facilmente all'evoluzione delle necessità e delle problematiche dovute alle trasformazioni che interverranno sul territorio.

5. Soggetti e governance dei parchi naturali

La l.r. 19/2009, al Titolo II - Capo III, IV e V, detta disposizioni in merito ai soggetti gestori delle aree protette (di cui i parchi naturali sono parte, cfr. Capitolo 2), al ruolo e ai compiti assegnati dalla legge medesima.

Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione Piemonte di diritto pubblico, denominati enti di gestione (art. 11). Le aree protette a gestione provinciale e locale, invece, sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle Province/Città metropolitana, dai Comuni o dalle Unioni montane territorialmente interessate, che ne stabiliscono autonomamente la forma di gestione.

Gli organi che compongono gli enti di gestione delle aree protette (EGAP), ciascuno affidatario della gestione di uno o più parchi naturali, sono:

1. il presidente (e vicepresidente);
2. il consiglio, così articolato:
 - presidente dell'ente di gestione;
 - quattro/sei o otto membri, a seconda del numero di comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno dell'area protetta;
3. il revisore dei conti;
4. la comunità delle aree protette, così articolata:
 - sindaco della Città metropolitana e/o presidente della provincia interessata;
 - sindaci e presidenti delle unioni montane interessate, oppure loro delegati.
5. Inoltre, al fine di garantire rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per la promozione del territorio.

Il presidente (art. 14), nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la comunità delle aree protette, ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, presiede il consiglio e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a. presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;
- b. assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente, sulla base del programma di attività approvato;
- c. autorizza le variazioni di bilancio e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica.

Il consiglio (art. 15), i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti, e nomina il revisore dei conti;
- b. attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
- c. adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa vigente;
- d. delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
- e. delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- f. adotta il regolamento dell'area protetta;
- g. esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
- h. affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza.

Il revisore dei conti (art. 17*bis*) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

La comunità delle aree protette (art. 18) è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento. In particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a. esprime parere obbligatorio sul Regolamento dell'area protetta (con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area);
- b. elabora il Piano pluriennale economico-sociale (con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area); esprime parere obbligatorio sui Piani d'area (con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area); esprime parere obbligatorio sui

Piani naturalistici (con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area);
esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione.

La consulta per la promozione del territorio (art. 18*bis*), composta da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane, commerciali, di promozione turistica, agricole, ambientaliste, venatorie e delle specifiche realtà territoriali non rientranti tra le associazioni precedenti, da un rappresentante del Club alpino italiano e del Collegio delle guide alpine, esprime pareri sul Regolamento delle aree protette, sul Piano pluriennale economico-sociale e sui Piani di area e può formulare al consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

Inoltre, gli enti di gestione delle aree protette svolgono i propri compiti e le loro funzioni mediante una dotazione organica propria (art. 19 e art. 20). In particolare, il direttore dell'ente di gestione dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse (umane, strumentali, finanziarie e di controllo) in funzione degli obiettivi stabiliti, svolgendo funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente e la struttura gestionale.

Il direttore è coadiuvato da più dirigenti dell'ente di gestione. Ciascun dirigente infatti, con riferimento alla struttura organizzativa di cui è responsabile, provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate e degli obiettivi stabiliti dagli organismi che compongono l'ente di gestione.




Figura 6 - Soggetti gestori delle aree protette.

6. Iter di formazione e approvazione del Piano d'area

I Piani d'area dei parchi naturali sono adottati dai soggetti gestori dell'area protetta (a gestione regionale, provinciale o locale) e approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Il processo di formazione e approvazione del Piano d'area di cui all'art. 26 della l.r. 19/2009 non disciplina espressamente le procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'incidenza (VINCA) previste dal D.lgs. 152/2006; al fine di garantire la corretta integrazione tra procedimenti pianificatori e ambientali, questo paragrafo descrive l'iter di formazione e approvazione del piano comprensivo della relativa VAS che include anche la VINCA, come disposto dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/2006. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 152/2006, infatti, sono oggetto di valutazione tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

I Piani d'area rientrano nel campo di applicazione della VAS di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 152/2006, in quanto si configurano come strumenti di pianificazione territoriale e risultano soggetti a Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Il processo di Vas, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 152/2006, deve essere avviato contestualmente e condotto in modo coordinato con il processo di formazione del piano essendo preordinato a garantire che i potenziali effetti sull'ambiente siano presi in considerazione durante l'elaborazione del piano e prima della sua approvazione. Esso costituisce parte integrante del procedimento e, pertanto, tutte le fasi del procedimento di pianificazione e di valutazione devono essere opportunamente integrate.

Il percorso procedurale integrato con le diverse e sovrapposte fasi dei procedimenti sopra richiamati risulta così articolato:

1. Il soggetto gestore adotta il **Documento programmatico** del Piano d'area di cui al Paragrafo 7.1, comprensivo del **Rapporto preliminare** di cui all'art. 13, comma 1 del D.lgs. 152/2006, e lo trasmette all'Autorità competente per la VAS, rappresentata nel caso specifico dalla Regione, ai fini dell'avvio della procedura di VAS con lo svolgimento della fase di *scoping* finalizzata alla definizione dei contenuti del Rapporto ambientale (art. 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006).

L'Autorità competente per la VAS, in collaborazione con il soggetto gestore, preliminarmente all'invio del Documento programmatico comprensivo del Rapporto preliminare, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro la documentazione sopra citata per acquisirne i contributi. I soggetti con competenza ambientale si esprimono entro 30 giorni dall'avvio della consultazione e trasmettono i propri contributi all'Autorità competente e al soggetto gestore. La fase di *scoping*, salvo quanto diversamente comunicato dall'Autorità competente, si conclude entro 45 giorni dall'invio della documentazione con la trasmissione, da parte della stessa Autorità competente, dei contributi e delle considerazioni di cui tener conto per la successiva predisposizione del Rapporto ambientale.

2. Il soggetto gestore, tenuto conto dei contributi forniti nella fase di *scoping*, predispone e adotta, previo parere della Comunità dell'area protetta di cui all'art. 18, comma 4, della l.r. 19/2009 e della Consulta per la promozione del territorio di cui all'art. 18bis, comma 2, della l.r. 19/2009, il **Piano d'area** di cui al Paragrafo

7.2, contenente il **Rapporto ambientale** (comprensivo della documentazione VINCA) e la **Sintesi non tecnica**, che trasmette:

- all'Autorità competente per la VAS per l'avvio della fase di valutazione e comunica altresì l'avvenuta pubblicazione ai soggetti competenti in materia ambientale; contestualmente pubblica sul proprio sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 13, comma 5, lett. e) del D.lgs. 152/2006;
- agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori on-line, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. a) e b).

Il soggetto gestore pubblica, inoltre, gli elaborati del piano sul proprio sito web e trasmette al BUR la notizia dell'avvenuta adozione del Piano d'area stesso.

Entro 45 giorni dalla trasmissione e pubblicazione del piano si conclude la fase di consultazione prevista dall'art. 14 del D.lgs. 152/2006 relativa all'acquisizione dei pareri dei soggetti con competenze ambientali e alle osservazioni del pubblico, che è integrata con la fase di consultazione prevista dall'art. 26, comma 3, lett. b) della l.r. 19/2009 con l'acquisizione delle motivate osservazioni da parte di chiunque sugli elaborati del piano⁵.

3. Entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di consultazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. 152/2006, l'Autorità competente esprime con proprio provvedimento il **Parere motivato di VAS**, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

4. Il soggetto gestore, in collaborazione con l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 152/2006, procede alla revisione del piano sulla base del Parere motivato; contestualmente il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l.r. 19/2009, esamina e controdeduce alle osservazioni pervenute e, sulla base di tali osservazioni e del Parere motivato per la VAS, adegua il Piano e lo adotta corredandolo con un documento di **Sintesi della revisione** al fine di dare evidenza del riscontro alle osservazioni e al Parere motivato e alle conseguenti modifiche introdotte nel piano; tale documentazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. La Giunta regionale a seguito dell'istruttoria regionale⁶, che si conclude con il **parere congiunto** predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi ai sensi dell'art. 76*quinquies* della l.r. 13/2020, predispone gli elaborati definitivi del piano avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore e, previo parere della Commissione consigliere, approva il Piano d'area entro 150 giorni⁷ dal ricevimento del provvedimento di adozione del soggetto gestore stesso.

6. A seguito dell'approvazione del Piano, il soggetto gestore predispone e approva con proprio provvedimento la **Dichiarazione di sintesi**, di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.lgs. 152/2006, tenendo in considerazione anche le eventuali modifiche apportate al piano in fase di approvazione.

7. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 152/2006, la decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate, indicando la sede ove si possa prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

- a) il Parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) la Dichiarazione di sintesi;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

8. I Piani d'area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore e hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

⁵ La fase di consultazione prevista dall'art. 14 del D.lgs. 152/2006 è integrata con la fase di consultazione prevista dall'art. 26, comma 3, lett. b) della l.r. 19/2009, utilizzando quale periodo di pubblicazione il termine di 45 giorni previsto sia dal D.lgs. 152/2006, sia dalla l.r. 19/2009.

⁶ L'istruttoria comprende anche gli esiti del Tavolo tecnico Regione-MiC, di cui all'art. 2, comma 6, del Reg. 4R/2019 di attuazione del Ppr, che si esprime in merito al rispetto e all'attuazione delle previsioni del Ppr, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 145 del D.lgs. 42/2004.

⁷ L'art. 26, comma 4 della l.r. 19/2009 prevede che "... La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consigliere, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore". Il riferimento a 150 giorni deriva dalla previsione di cui all'art. 76*quinquies* della l.r. 13/2020 che riduce di 30 giorni il termine di 180 giorni.

7. Elaborati del Piano d'area

7.1 Elaborati del Documento programmatico

Analogamente a quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 56/1977 per gli strumenti di pianificazione territoriale regionale, il Documento programmatico, costituisce l'atto di avvio del procedimento di formazione o revisione del Piano d'area e include gli elaborati utili allo svolgimento dei processi di Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza ambientale di cui al D.lgs. 152/2006. Esso è composto da:

- **Relazione**, che illustra le finalità del piano, i rapporti con la pianificazione sovraordinata, la fase di consultazione e confronto con gli altri enti e portatori di interessi, le strategie e gli obiettivi del piano come desunti dal Quadro strategico comune a Ptr e Ppr, le indagini conoscitive e i principali contenuti esposti in una prima bozza di elaborati di piano. Per i Piani d'area già esistenti sarà inoltre necessario evidenziare le motivazioni che determinano la necessità di procedere con l'avvio della variante quali, ad esempio: mutate condizioni socio-economiche e ambientali, aggiornamento normativo (in particolare adeguamento alla valenza di piano territoriale attribuita ai Piani d'area dalla l.r. 19/2009), adeguamento ai piani sovraordinati (in particolare al Ppr e al Ptr) e ai piani settoriali, modifiche conseguenti al monitoraggio del piano esistente, accoglimento di richieste pervenute dal territorio, ecc. Inoltre, un paragrafo della relazione avrà il compito di illustrare gli strumenti attualmente vigenti all'interno del parco (Piano pluriennale economico-sociale, Piano naturalistico, Piano di gestione, ecc.) con una breve descrizione del contenuto degli stessi;
- **Rapporto preliminare** ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006, che viene redatto ai fini dell'espletamento della fase di *scoping* della procedura di Valutazione ambientale strategica e che descrive le metodologie per valutare i possibili effetti del piano sull'ambiente, comprendendo una prima analisi delle previsioni di piano rispetto all'integrità del sito Natura 2000, anche ai fini della definizione della fase di valutazione di incidenza da avviare contestualmente alla VAS. Il rapporto preliminare deve pertanto individuare, previo coinvolgimento delle autorità competenti in materia ambientale, i contenuti del Rapporto ambientale. In altri termini la fase di *scoping* consente di porre le basi sia per lo svolgimento delle successive fasi del processo, sia per la consultazione tra l'autorità procedente, l'autorità competente e gli altri enti/soggetti con specifiche competenze in materia ambientale. Il documento descrive sinteticamente gli obiettivi e le azioni del Piano d'area, nonché le analisi che verranno effettuate e la metodologia che verrà utilizzata al fine di valutare la sostenibilità del piano, alla luce di una ricognizione delle criticità e delle opportunità del sistema ambientale (comprensivo della Rete Natura 2000) e paesaggistico.

Al fine di agevolare la fase istruttoria, il Documento programmatico anticipa l'illustrazione del quadro conoscitivo costituito dai seguenti contenuti, da trattare in Relazione e rappresentare in una o più **Tavole della conoscenza**:

- inquadramento del parco e connessioni esterne;
- completa rappresentazione dei vincoli e delle tutele che insistono sul territorio:
 - limitazioni e vincoli di tutela territoriale (ad esempio, vincolo idrogeologico e fascia di rispetto delle acque);
 - limitazioni e idoneità di carattere geologico, idraulico, geomorfologico, geotecnico e sismico (ad esempio, PAI, PGRA, ecc.);
 - tutele culturali, paesaggistiche e ambientali (ad esempio, beni culturali, beni paesaggistici, siti della Rete Natura 2000, Siti UNESCO, ecc.);
 - vincoli urbanistici (ad esempio, industrie RIR, siti contaminati, servitù, fasce di rispetto da cimiteri, strade, ferrovie, stalle, elettrodotti, gasdotti, impianti di depurazione, ecc.);
 - zonizzazioni settoriali (ad esempio, commerciale e acustica);
- sistemi di accessibilità esistenti (veicolare e ciclopedonale);
- attrezzature e servizi per gestione e fruizione esistenti;
- aree degradate;

- principali assetti proprietari dell'area;
- componenti paesaggistiche del Ppr;
- habitat, rete ecologica, Infrastrutture verdi e blu e Servizi ecosistemici;
- capacità d'uso dei suoli;
- elementi del piano naturalistico (se presente);
- beni del patrimonio storico-culturale e architettonico.

7.2 Elaborati del Piano d'area

Gli elaborati del Piano d'area sono costituiti da:

- **Relazione illustrativa**, contenente uno specifico capitolo dedicato alla coerenza con il Ppr, così come richiesto dal Regolamento n. 4/R del 22 marzo 2019;
- Tavole di piano, composte almeno da:
 - **Tavole della conoscenza** (così come descritte per il Documento programmatico, tranne la tavola dei vincoli, che entra a far parte delle Tavole di progetto);
 - **Tavole di progetto**:
 - tavola dell'articolazione del territorio, che riporta la suddivisione dello stesso in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela, nonché l'eventuale suddivisione delle stesse in ulteriori sottozone;
 - tavola dei vincoli, che contiene la completa rappresentazione dei vincoli e delle tutele che insistono sul territorio:
 - limitazioni e vincoli di tutela territoriale (ad esempio, vincolo idrogeologico e fascia di rispetto delle acque);
 - limitazioni e idoneità di carattere geologico idraulico, geomorfologico, geotecnico e sismico (ad esempio, PAI, PGRA, ecc.);
 - tutele culturali, paesaggistiche e ambientali (ad esempio, beni culturali, beni paesaggistici, siti della Rete Natura 2000, Siti UNESCO, ecc.);
 - vincoli urbanistici (ad esempio, industrie RIR, siti contaminati, servitù, fasce di rispetto da cimiteri, strade, ferrovie, stalle, elettrodotti, gasdotti, impianti di depurazione, ecc.);
 - zonizzazioni settoriali (ad esempio, commerciale e acustica);
 - tavola dei sistemi di accessibilità (veicolare e ciclopedonale) in progetto;
 - tavola delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione in progetto;
 - tavola dei Servizi ecosistemici e delle Infrastrutture verdi e blu;
 - **Tavole per l'adeguamento al Ppr** (così come descritte al Paragrafo 8.6):
 - Tavola dei beni paesaggistici;
 - Tavola delle componenti paesaggistiche;
 - Tavola della percezione visiva (ove necessario);
 - Tavola di raffronto;
- **Norme di attuazione**, articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni;
- **Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica**;
- **Studio di incidenza** in caso di contestuale Vinca appropriata (se non già incluso nel rapporto ambientale) o elementi necessari alla fase di *screening* di valutazione incidenza;
- **Piano di monitoraggio**.

Tutti gli elaborati cartografici devono essere corredati dai corrispondenti elementi geografici vettoriali con relativa attestazione di conformità, completi dei propri attributi e georiferiti nel sistema di riferimento UTMWGS84 fuso 32N. Gli stessi devono essere tagliati sui confini del territorio del parco, organizzati per tavole e denominati in modo che siano facilmente riconducibili alle voci di legenda.

8. Contenuti del Piano d'area

Richiamando quanto brevemente delineato nel Paragrafo 4.1, secondo l'art. 26 della l.r. 19/2009 il Piano d'area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesaggistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale e architettonico;
- interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

8.1 Articolazione del territorio del parco in aree a diverso regime di tutela

In merito all'organizzazione generale del territorio e alla sua articolazione in parti/ambiti spaziali a tutela differenziata, sulla base delle analisi condotte, degli obiettivi definiti e delle scelte operate, il piano individua aree (ed eventuali sub-aree) caratterizzate da differenti gradi e forme di protezione, fruizione e uso, e ne definisce la relativa disciplina.

La classificazione indicata al comma 2 dell'art. 12 della l. 394/1991 per i parchi nazionali, articola il territorio del parco nelle seguenti aree a diverso grado di protezione:

- a. riserve integrali, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b. riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti [...];
- c. aree di protezione, nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità [...];
- d. aree di promozione economica e sociale, facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività.

Considerato che, per le aree naturali protette regionali (art. 23) la norma nazionale non individua un'analogia classificazione né la l.r. 19/2009 opera questa distinzione, si propone di seguito una possibile articolazione in tipologie di aree, da adattare e specificare secondo le necessità e le peculiarità del territorio.

Ai fini della differenziazione spaziale delle strategie di gestione e della disciplina di piano, tali aree sono da individuare con riferimento agli specifici caratteri ambientali, alle condizioni delle risorse, degli usi e delle attività in essere, anche tenuto conto delle loro dinamiche evolutive e delle relazioni che sussistono con il contesto esterno al parco. All'interno di ciascuna area, valutazioni di merito possono portare all'individuazione di ulteriori sub-aree, che rispondono all'esigenza di meglio dettagliare determinate caratteristiche, previsioni e/o disposizioni normative.

Pur nel rispetto delle finalità del parco, alla caratterizzazione delle aree dovrà corrispondere una diversa incidenza di divieti, vincoli e limitazioni/diversificazione della disciplina, operando non solo per divieti, vincoli e limitazioni ma anche promuovendo azioni ed interventi funzionali all'attuazione delle strategie/al perseguimento degli obiettivi di gestione da perseguire in ciascuna di esse.

In funzione delle specificità territoriali e ambientali di ciascun parco, il Piano d'area potrà adottare

nomenclature più specifiche rispetto a quelle sopra elencate, il cui valore è indicativo delle differenze strutturali e concettuali tra le categorie di aree che più generalmente possono essere rintracciate all'interno del territorio di un parco.

Aree di maggior valore naturalistico-ambientale

Comprende le parti di territorio con il più alto livello di tutela, dove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

Sono da perseguire la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale, attraverso la conservazione della vegetazione naturale e seminaturale, la gestione sostenibile delle aree a elevato grado di naturalità e sensibilità, e la promozione della diversificazione ambientale. Sono da promuovere inoltre il rafforzamento della funzionalità degli ecosistemi e della loro resilienza territoriale, nonché le connessioni tra il territorio del parco (quale nodo della rete ecologica) e gli altri elementi della Rete ecologica regionale.

Gli interventi di modificazione del suolo sono da limitare a quelli volti alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi e alla difesa del suolo, nonché alla manutenzione e al recupero del sistema dei sentieri. Sono da evitare nuove costruzioni e opere di urbanizzazione e ampliamenti degli edifici esistenti, fatta salva la realizzazione di manufatti, opere e strutture funzionali al perseguimento delle finalità del parco.

La fruizione degli ambienti deve avere prevalentemente carattere naturalistico, scientifico, didattico e culturale, incentivando usi e attività che favoriscano gli indirizzi conservativi e ricreativi.

Aree naturali

In questi territori occorre conservare il ruolo di mantenimento della biodiversità e potenziare la funzionalità ecosistemica, con l'obiettivo di collegare e proteggere anche le aree naturali di maggior valore naturalistico-ambientale.

L'orientamento di tali aree è indirizzato al governo del bosco, alle utilizzazioni produttive tradizionali, nonché agli interventi di gestione delle risorse naturali. Inoltre, è promossa la ricerca e la divulgazione scientifica, la cultura e l'educazione ambientale tramite la diffusione di processi di sensibilizzazione, la manutenzione e il recupero del sistema dei sentieri della rete escursionistica e della fruizione, privilegiando tracciati storici o già esistenti, evitando quindi il calpestio di sottobosco, vegetazione ripariale, prati, ecc.

In queste aree è preferibile limitare nuove costruzioni, opere di urbanizzazione e ampliamenti degli edifici esistenti, fatta salva la realizzazione di manufatti, opere e strutture funzionali al perseguimento delle finalità del parco. Devono invece essere promossi il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, mantenendo inalterati gli elementi scenico-percettivi del contesto e garantendo la coerenza paesaggistico-culturale con i caratteri tradizionali degli edifici, tra cui materiali e caratteristiche tipologiche originarie.

È auspicabile che gli interventi di modificazione del suolo siano limitati a quelli volti alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi e alla difesa del suolo, da realizzare con tipologie caratterizzanti il paesaggio agricolo tradizionale.

Aree rurali

In queste aree sono promosse attività agro-silvo-pastorali, pesca, raccolta di prodotti naturali e produzioni artigianali di qualità, purché compatibili con le finalità istitutive del parco e con i criteri generali stabiliti dal soggetto gestore. Sono ambiti in cui sono presenti valori naturalistici e ambientali connessi con particolari forme culturali, produzioni agricole e modelli insediativi.

Gli usi e le attività presenti sono finalizzate alla manutenzione, al ripristino e alla riqualificazione delle aree agricole, alla conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e al recupero delle aree degradate. Sono auspicabili interventi che migliorino la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale, con l'integrazione delle attività agricole e forestali con quelle legate all'artigianato e al turismo naturalistico, culturale e didattico, nell'ottica di un utilizzo multifunzionale dello spazio rurale.

È opportuno promuovere l'agricoltura e l'allevamento sostenibile, le produzioni compatibili con la conservazione della biodiversità, le colture biologiche, le produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità,




Figura 7 - Piano d'area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po. Tavola 20.




Figura 8 - Piano d'area del Parco naturale del Ticino. Tavola 13f.




Figura 9 - Piano d'area del Parco naturale La Mandria. Tavola P2.1 del Documento programmatico.

il recupero delle produzioni artigianali tipiche e la riqualificazione delle tradizionali attività zootecniche e agro-pastorali, anche ai fini della conservazione della diversità del paesaggio. È possibile effettuare interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, nonché nuove costruzioni se localizzate nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, evitando la costituzione di nuovi aggregati, mantenendo la coerenza col disegno originale di impianto, gli elementi edilizi caratterizzanti e le tipologie tradizionali del contesto.

Aree urbanizzate e di trasformazione

Queste aree riguardano territori più estesamente modificati dai processi di antropizzazione, urbanizzati o urbanizzabili, e comprendenti i sistemi infrastrutturali connessi, in cui sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e alla fruizione del parco da parte dei visitatori. Sono presenti attività e servizi utili alla fruizione e valorizzazione del parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative, sportive, ecc.

In queste aree sono da perseguire il recupero e il risanamento delle aree degradate e il ripristino di habitat o di porzioni di habitat modificati dall'azione antropica, attraverso il miglioramento della qualità e il contenimento dei rischi ambientali nelle zone più vulnerabili, di cui accrescere la resilienza. È altresì opportuno aumentare la connettività tra aree naturali e seminaturali esistenti, arginando la perdita di biodiversità e migliorando la permeabilità del paesaggio, nonché perseguire l'equilibrio tra ecosistemi naturali e attività antropiche, per garantire congiuntamente la tutela e la conservazione della qualità ambientale, lo sviluppo economico, il benessere sociale e la qualità della vita.

Inoltre, in coerenza con gli indirizzi e le direttive relativi alle morfologie insediative di cui agli artt. dal 35 al 40 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, gli interventi sono rivolti:

- alla conservazione del disegno originale di impianto, degli elementi edilizi caratterizzanti e delle tipologie tradizionali;
- al mantenimento delle tracce di insediamento storico;
- alla ricucitura del tessuto edilizio esistente;
- al completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti;
- alla razionalizzazione della localizzazione delle aree di completamento nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, evitando la costituzione di nuovi aggregati;
- al contenimento del consumo di suolo in aree aperte e rurali, nonché delle proliferazioni insediative arteriali o diffuse;
- al riuso e recupero delle aree dismesse;
- al ridisegno dei bordi urbani e alla ricomposizione dei fronti costruiti;
- alla riqualificazione e al riordino degli insediamenti di frangia;
- all'incentivazione della qualità della progettazione;
- al mantenimento della continuità e della fruibilità delle relazioni fisiche, funzionali e visive tra gli elementi storico-culturali e del paesaggio agrario;
- alla localizzazione adeguata delle aree produttive, evitando l'interferenza con varchi e l'incremento della frammentazione ecosistemica, con previsione di adeguate aree a verde per la mitigazione e compensazione degli impatti;
- alla qualificazione delle aree agricole interstiziali e periurbane;
- al potenziamento degli spazi verdi e delle loro connessioni per il miglioramento della fruizione con sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;
- alla limitazione degli interventi infrastrutturali, da integrare comunque a livello paesaggistico-ambientale;
- alla promozione delle attività agrituristiche, escursionistiche e ricreative a basso impatto ambientale.

8.2 Sistemi di accessibilità e percorribilità

Tra gli aspetti disciplinati dal Piano d'area, quello dei sistemi di accessibilità e percorribilità interna (veicolare, ciclabile e pedonale) rappresenta un ambito di attenzione specifica per le ricadute che può avere sia in termini di impatti sull'ambiente, sulle specie e sugli ecosistemi, sia di possibilità di fruizione sostenibile del sito da parte del pubblico. Mentre gli aspetti più gestionali sono oggetto del Regolamento del parco, il Piano d'area include una ricognizione degli accessi e dei percorsi interni (ed eventualmente interni-esterni) al parco esistenti, degli spazi deputati alla sosta dei veicoli, e delle altre strutture e attrezzature per la fruizione, individuando eventuali esigenze di adeguamento e potenziamento, e disciplinandone le modalità di realizzazione, anche in rapporto al regime di tutela e protezione cui sono sottoposte le diverse aree costituenti il territorio del parco.

Nel caso in cui la configurazione territoriale del parco lo permetta, il piano definisce punti privilegiati di accesso al parco (esistenti o in progetto), dove concentrare i servizi per i visitatori e assicurare adeguate condizioni di fruibilità e sicurezza.

8.3 Rapporto tra sistemi insediativi e aree naturali

Il rapporto tra gli insediamenti umani e le aree naturali è complesso, poiché dipende da molteplici fattori e varia notevolmente in base al contesto geografico, alle politiche di pianificazione territoriale e agli sviluppi socio-economici di una determinata zona, ma, in generale, l'espansione degli insediamenti ha sempre un impatto significativo sulle aree naturali.

I sistemi insediativi consumano suolo per realizzare infrastrutture, case, scuole, ospedali, aree commerciali e industriali o per eseguire coltivazioni intensive, comportando la conversione di terreni precedentemente classificati come aree naturali (foreste, prati, zone umide, habitat selvatici, ecc.) in terre urbane o rurali. Questa conversione del territorio porta quindi alla compromissione o alla frammentazione degli habitat naturali, con conseguenze negative per la biodiversità e gli ecosistemi locali.

Inoltre, gli insediamenti umani possono generare impatti ambientali negativi come l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la produzione di rifiuti, la deforestazione, l'erosione del suolo e la perdita di habitat, minacciando la qualità dell'aria e dell'acqua, influenzando negativamente la flora e la fauna locali e contribuendo al cambiamento climatico.

È importante sottolineare però che non tutti i sistemi insediativi hanno necessariamente un impatto negativo sull'ambiente, perché le pratiche di pianificazione urbana sostenibile possono ridurre l'impatto ambientale attraverso l'adozione di misure come la conservazione delle aree naturali, la creazione di spazi verdi urbani, la promozione del trasporto pubblico e delle infrastrutture sostenibili, l'efficienza energetica degli edifici, la gestione sostenibile dei rifiuti, ecc.

È fondamentale quindi promuovere una pianificazione territoriale sostenibile e consapevole, che tenga conto dell'impatto ambientale degli insediamenti e promuova la conservazione e la protezione delle aree naturali.

All'interno di un parco naturale, il rapporto tra sistemi insediativi e aree naturali solitamente è già caratterizzato da una gestione particolarmente attenta e mirata alla conservazione dell'ambiente naturale, data l'intrinseca vocazione delle aree protette alla conservazione della natura, della biodiversità e dell'ecosistema.

Nei parchi gli insediamenti umani sono quindi solitamente limitati e strettamente controllati per preservare l'integrità dell'ambiente naturale, nonché spesso localizzati in zone specificamente designate, anche se il panorama delle aree naturali protette piemontese è così variegato e costituito da realtà molto diverse tra loro che risulta veramente difficoltoso generalizzare.

La pianificazione urbana all'interno di un parco si concentra dunque sulla minimizzazione dell'impatto ambientale e sulla compatibilità delle attività umane con gli obiettivi di conservazione dell'area protetta, includendo la promozione di pratiche di costruzione sostenibile e di Soluzioni basate sulla natura (ad esempio i Sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS), parcheggi con pavimentazioni drenanti, ecc.), il controllo delle emissioni inquinanti, la gestione delle risorse idriche, la riduzione dei rifiuti e ogni altra misura atta a contenere le conseguenze dovute all'urbanizzazione. Inoltre, le politiche di gestione del parco mirano a favorire la partecipazione attiva delle comunità locali nella conservazione dell'ambiente naturale e

a promuovere un turismo ecologicamente sostenibile come fonte di reddito per il territorio. All'interno di un parco naturale quindi non è possibile prescindere dall'attenta gestione dei sistemi insediativi per garantire la protezione delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e la promozione di un rapporto sostenibile tra l'uomo e l'ambiente.

8.4 Carattere delle disposizioni normative

Il Piano d'area è uno strumento con valore di piano territoriale regionale (art. 26, comma 1, della l.r. 19/2009) e pertanto disciplina gli aspetti necessari per la gestione delle trasformazioni e per l'attuazione delle misure di tutela connesse alla valenza naturalistico-ambientale del sito senza disciplinare nel dettaglio ogni parametro, ma agendo, ove necessario, con prescrizioni puntuali immediatamente applicative, oppure tramite direttive rivolte agli strumenti urbanistici comunali che ne dovranno dare attuazione.

In quanto strumento di pianificazione territoriale regionale, l'apparato normativo del Piano d'area si articola in indirizzi, direttive e prescrizioni (art. 8 della l.r. 56/1977), funzionali al perseguimento degli obiettivi di piano. Dalla data di adozione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della l.r. 56/1977 esclusivamente alle norme specificatamente individuate all'atto di adozione.

Gli **indirizzi** (I) consistono in disposizioni di orientamento e criteri per il governo del territorio e dell'ambiente rivolti alla pianificazione alle diverse scale (in primis comunale), rispetto ai quali gli enti territoriali competenti possono esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento, purché in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano stesso. Le **direttive** (D) sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, che devono essere obbligatoriamente recepite nella elaborazione dei piani territoriali, urbanistici e settoriali alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano; eventuali scostamenti nel loro recepimento devono essere motivati ed argomentati tecnicamente. Le **prescrizioni** (P) sono disposizioni vincolanti, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano d'area, prevalgono sulle disposizioni incompatibili eventualmente contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi e sono cogenti anche nei confronti dei privati.

La disciplina di piano dovrà (preferibilmente) articolarsi per categorie e sottocategorie di aree normative, con norme generali valide per tutte le parti di territorio del parco soggette ad uno stesso di regime di tutela, la cui portata e cogenza (in termini di ricorso ad indirizzi, direttive e prescrizioni più o meno dettagliate) sia correlata al grado di tutela dell'area normata. Norme particolari potranno essere previste per specifiche categorie di usi, attività, componenti, opere, interventi, ecc.

In ogni caso, dovrà essere garantita l'immediata corrispondenza tra gli elementi territoriali rappresentati nelle tavole di piano e quelli disciplinati nelle norme di attuazione, evitando il presentarsi di elementi cartografati ma non normati, e viceversa.

Per gli ambiti di trasformazione di maggiore complessità e per eventuali ulteriori ambiti cui sia ritenuto necessario (ad esempio, per gli ambiti di riqualificazione, di compensazione, ecc.), possono essere predisposte schede di approfondimento progettuale in cui si dettagliano, anche per mezzo di stralci cartografici, gli aspetti urbanistico-edilizi (misure di inserimento paesaggistico, di mitigazione e compensazione ambientale, parametri edificatori, ecc.), precisando il carattere delle disposizioni in esse contenute (prescrizioni, direttive o indirizzi), e specificando strumenti e soggetti deputati alla loro attuazione/applicazione.

8.5 Costruzione del quadro strategico del Piano d'area e rapporti con la pianificazione urbanistico-territoriale e di settore

Ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/2009, il Piano d'area ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico. Limitatamente al territorio del parco, i Piani d'area o loro varianti attuano il sistema delle




Figura 10 - Parchi naturali e nuovi Ambiti di integrazione territoriale del Ptr (DGR 6 Marzo 2023, n. 1-6558).

strategie e degli obiettivi del Piano territoriale regionale (Ptr) e del Piano paesaggistico regionale (Ppr), in coerenza con gli obiettivi prioritari individuati per ciascun ambito territoriale interessato, che in sede di formazione del piano potranno essere ulteriormente integrati e dettagliati in linee d'azione (cfr. Capitolo 10) atte al loro perseguimento. In particolare, il Piano d'area, quando faccia riferimento a più Ambiti di integrazione territoriale (Ait) così come definiti dal Ptr e/o a più Ambiti di paesaggio (AdP) così come definiti dal Ppr, garantisce la coerenza delle politiche e delle azioni previste con le disposizioni del Ptr e del Ppr per ciascuno degli ambiti interessati.

Tabella 1: Il sistema delle strategie e degli obiettivi di Ptr e Ppr: le strategie.

1.	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Promozione dell'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale – storico – culturale e le attività imprenditoriali ad esso connesse; riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di qualità della vita e inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree degradate.
2.	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA Promozione dell'eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3.	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA La strategia è finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell'ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione europea; le azioni del Ptr mirano a stabilire relazioni durature per garantire gli scambi e le aperture economiche tra Mediterraneo e mare del Nord (Corridoio 24 o dei due mari) e quello tra occidente ed oriente (Corridoio 5).
4.	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l'incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società dell'informazione. La strategia di piano individua le localizzazioni e le condizioni di contesto più adatte.
5.	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI La strategia coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di <i>governance</i> territoriale.

Tabella 2: Il sistema delle strategie e degli obiettivi di Ptr e Ppr: gli obiettivi generali.

1. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
1.1. Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali
1.2. Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale
1.3. Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori
1.4. Tutela e riqualificazione dei caratteri e dell'immagine identitaria del paesaggio
1.5. Riqualificazione del contesto urbano e periurbano
1.6. Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali
1.7. Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali
1.8. Rivitalizzazione della montagna e della collina
1.9. Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse
2. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
2.1. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua
2.2. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria
2.3. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo
2.4. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale
2.5. Promozione di un sistema energetico efficiente
2.6. Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali
2.7. Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti
3. INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA
3.1. Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture
3.2. Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica

3.3. Sviluppo equilibrato della rete telematica

4. RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA

4.1. Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi per le imprese e formazione specialistica

4.2. Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali

4.3. Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali

4.4. Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie

4.5. Promozione delle reti e dei circuiti turistici

5. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI

5.1. Promozione di un processo di governance territoriale e promozione della progettualità integrata sovracomunale

5.2. Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio

5.3 Digitalizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione⁸

In quanto strumento di pianificazione territoriale di livello regionale, il Piano d'area costituisce quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistico-territoriali subordinati e per la redazione dei piani settoriali (art. 4, comma 5, della l.r. 56/1977).

Nel definire la disciplina di riferimento per la pianificazione subordinata, ai fini della tutela e della gestione del parco, i Piani d'area o loro varianti da un lato tengono conto degli obiettivi dei piani territoriali provinciali e della Città metropolitana (PTCP e PTGM), dall'altro lato definiscono indirizzi, direttive e prescrizioni a valere per i piani locali.

Nella formazione e nell'adeguamento dei piani locali, i comuni garantiscono il rispetto e l'attuazione del Piano d'area. Dall'adozione del Piano d'area non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni contenute nel Piano d'area stesso, in quanto prevalenti sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale; dall'approvazione del Piano d'area, i comuni o le loro forme associative recepiscono nei propri strumenti di pianificazione le indicazioni del Piano d'area, assumendo e specificando gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive contenute nel piano, e integrandoli con quelli propri.

I Piani d'area perseguono altresì il coordinamento fra gli obiettivi di piano e la pianificazione di settore con valenza territoriale. In particolare per quanto riguarda i vari aspetti di tutela e uso del suolo e delle risorse del territorio (attività estrattive, fonti energetiche rinnovabili, etc.), in analogia con quanto previsto per il Ptr, i piani settoriali sono predisposti e approvati nel rispetto delle previsioni dei Piani d'area, sviluppando e specificando gli obiettivi prestazionali di settore eventualmente stabiliti dalla pianificazione d'area protetta e dando atto della coerenza con un'apposita relazione. Qualora non sia verificata la coerenza fra i due strumenti, i piani di settore possono proporre varianti al Piano d'area, nel rispetto delle finalità e dei contenuti dello stesso.

In ragione della molteplicità di materie che il Piano d'area direttamente tratta o intercetta, è auspicabile che i redattori/professionisti incaricati della sua redazione garantiscano una varietà di competenze tecniche e trasversali tale da assicurare un approccio quanto più possibile multidisciplinare e integrato, che tenga conto dei diversi valori in gioco.

8.6 Adeguamento del Piano d'area al Ppr

La l.r. 56/1977, al comma 3 dell'art. 4, stabilisce che il Piano paesaggistico regionale costituisce, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, strumento prevalente rispetto agli altri atti di pianificazione, compresi i Piani d'area delle aree protette; inoltre, alla lett. d) del comma 6 dell'art. 8bis, sancisce che l'adeguamento al Ppr dei Piani d'area avviene mediante verifica di conformità allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale secondo le modalità in esso definite, provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento.

In coerenza con tali disposizioni, l'art. 3 delle Norme di Attuazione del Ppr, comma 7, stabilisce che i Piani

⁸ Obiettivo generale inserito dal Documento programmatico per la revisione del Piano territoriale regionale, adottato con DGR n. 1-6558 del 6 marzo 2023.




Figura 11 - Parchi naturali e Ambiti di paesaggio del Ppr.

d'area sono sottoposti alla verifica di conformità al Ppr, attuata congiuntamente tra Ministero della Cultura, Regione ed enti gestori delle aree protette in sede di Tavolo tecnico, a cui segue, se necessario, l'adeguamento degli stessi. Il funzionamento di tale Tavolo tecnico è disciplinato dal comma 6 dell'art. 2 del Regolamento regionale attuativo del Piano paesaggistico n. 4/R.

L'art. 4 del Regolamento, ai commi 4, 5 e 6, si occupa di definire l'adeguamento dei Piani d'area al Ppr, stabilendo che i Piani d'area vigenti, ai sensi dell'art. 8bis, comma 6, lett. d), della l.r. 56/1977, sono sottoposti alla verifica di conformità di cui all'art. 3, comma 7, delle NdA del Ppr, che il rispetto e l'attuazione delle previsioni dello stesso è verificato dal Tavolo tecnico e che le risultanze della verifica sono esplicitate in un verbale conclusivo delle attività del Tavolo, nel quale è dichiarata la conformità al Ppr ovvero, in caso di non conformità, la necessità di attivare le procedure per la variante di adeguamento.

Viene inoltre precisato che le varianti ai Piani d'area vigenti garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr limitatamente alle aree da esse interessate, come previsto all'art. 46, comma 9, delle NdA e che la Relazione di Piano d'area contiene uno specifico capitolo che illustra adeguatamente la coerenza della variante con il Ppr. Allo stesso modo, i nuovi Piani d'area, avviati successivamente all'entrata in vigore del Ppr, garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni dello stesso, inserendo sempre nella Relazione uno specifico capitolo che illustra la coerenza del nuovo piano con i contenuti del Piano paesaggistico.

Lo schema di raffronto utile alla redazione del capitolo (o elaborato) relativo all'adeguamento del Piano d'area al Ppr è predisposto secondo le modalità di cui all'Allegato A del Regolamento regionale attuativo del Piano paesaggistico n. 4/R. Tale schema deve essere compilato in ogni sua parte, dando riscontro del rispetto e dell'attuazione della normativa del Ppr da parte delle previsioni di piano, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici. Ai fini dell'adeguamento al Ppr, il Piano d'area dovrà in particolare dimostrando di perseguire gli obiettivi, definire le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi, dare attuazione alle direttive e rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso del Ppr (art. 2, comma 2, del Regolamento).

Lo schema è corredato da tavole o cartogrammi che illustrano il rapporto tra i contenuti del Piano d'area e quelli del Ppr. Ai fini dell'adeguamento al Ppr, gli elaborati di piano includono almeno:

- la **Tavola dei beni paesaggistici**, che riporta alla scala di Piano d'area i beni paesaggistici di cui agli artt. 136, 142 e 157 del Codice ricadenti nel territorio del parco così come rappresentati dal Ppr nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici; ove necessario, eventuali specificazioni della loro delimitazione possono essere apportate secondo le modalità di cui all'art. 45, commi 3 e 4 delle NdA del Ppr;
- la **Tavola delle componenti paesaggistiche**, che riporta alla scala di Piano d'area le componenti paesaggistiche individuate dal Ppr nella Tavola P4, eventualmente corrette, precisate e integrate in relazione alle analisi effettuate, con particolare riferimento alla specificazione delle componenti naturalistico-ambientali in ragione della natura dello strumento;
- la **Tavola di raffronto**, finalizzata a dimostrare la coerenza tra le previsioni di trasformazione del Piano d'area (in particolare di quelle che comportano nuovi impegni di suolo) e i contenuti del Ppr attraverso la sovrapposizione dell'articolazione del territorio del parco in aree a diverso regime di tutela operata dal Piano d'area, e degli elementi riportati nelle precedenti tavole dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche; ai fini di una maggiore leggibilità, può essere suddivisa su più elaborati.

Nei parchi naturali ove assumono rilevanza le componenti percettivo-identitarie di cui all'art. 30 delle NdA e alla Tavola P4 del Ppr, il Piano d'area include anche la **Tavola della percezione visiva**.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, delle NdA, l'adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione avviene in modo coordinato tra gli enti ai diversi livelli; qualora ciò non sia possibile, ciascun ente adegua i propri strumenti alle disposizioni del Ppr autonomamente, mettendo a disposizione dell'ente sovraordinato o sott'ordinato le informazioni di cui dispone.

In sede di adeguamento, i Piani d'area riconoscono i contenuti degli strumenti urbanistici già adeguati al Ppr e favoriscono la condivisione delle eventuali modifiche/integrazioni operate dal Piano d'area su beni e




Figura 12 - Tavola P5 - Rete di connessione paesaggistica del Ppr.

componenti con i Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte in quello del parco. Per quanto riguarda la delimitazione dei beni paesaggistici, la condivisione in fase istruttoria con Comuni e Ministero fa sì che essi possano essere considerati corretti alla scala del Piano d'area; se necessario, in fase di adeguamento dei piani locali potranno essere effettuate ulteriori specificazioni a scala di maggior dettaglio. Per quanto riguarda le componenti paesaggistiche, sarà necessario inserire una direttiva che espliciti che il Piano d'area ha operato una specificazione di alcune delle componenti riconosciute dal Ppr, di cui i Comuni tengono conto in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione sovraordinata.

Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr, nei parchi dotati di Piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i Piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso (art. 18, comma 7 delle NdA del Ppr). Nei parchi privi di Piano d'area, fino all'approvazione del Piano d'area adeguato al Ppr, sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data di approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000 (art. 18, comma 8 delle NdA del Ppr).

Nella definizione del proprio contenuto strategico e progettuale, i Piani d'area considerano gli elementi della **Rete di connessione paesaggistica** di cui all'art. 42 delle NdA e alla Tavola P5 del Ppr, costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva, e ne perseguono l'implementazione, anche mediante l'attuazione dei progetti strategici di cui all'art. 44 e alla Tavola P6 - Strategie e politiche per il paesaggio. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 delle NdA del Ppr, i Piani d'area devono essere integrati con misure che favoriscano le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno secondo gli indirizzi definiti per la formazione della Rete di connessione paesaggistica.

9. Pianificare con approccio ecosistemico e pianificazione partecipata

I temi dei Servizi ecosistemici, delle Infrastrutture verdi e blu e delle Nature-based Solutions rivestono un ruolo centrale nelle esperienze di pianificazione più innovative e contemporanee, occupando uno spazio crescente nel dibattito disciplinare su sostenibilità e biodiversità. Pur in assenza di interpretazioni univoche e di prassi consolidate, anche gli strumenti di pianificazione delle aree protette sono chiamati ad affrontare tali temi in chiave sia analitica che progettuale. I Paragrafi dal 9.1 al 9.8 illustrano sinteticamente i principali concetti che stanno alla base di tali temi e propongono, a mero titolo esemplificativo, alcune metodologie operative, sviluppate e sperimentate nell'ambito di progetti europei, applicabili nel campo della pianificazione del territorio.

Un altro ambito di sperimentazione, sempre più frequente, è rappresentato dalla pianificazione partecipata che costituisce una pratica facoltativa (ulteriore rispetto ai momenti di consultazione pubblica previsti per legge), ma funzionale all'elaborazione di un piano efficace e condiviso fin dalle prime fasi di redazione. Il Paragrafo 9.9 fornisce linee metodologiche circa la strutturazione di un processo di partecipazione e co-progettazione per la definizione di un Piano d'area, individuando alcune fasi chiave ed evidenziando i vantaggi di processo e di risultato che derivano dall'adozione di tale approccio.

9.1 Quadro nazionale, europeo e internazionale in tema di biodiversità e sviluppo sostenibile

Nel panorama scientifico è ormai acclarato che i cambiamenti climatici, la modificazione dei cicli biogeochimici delle acque, dell'atmosfera e del suolo, la perdita senza precedenti della biodiversità e la diffusione delle pandemie dipendono in larga misura dal degrado degli ecosistemi causato dagli interventi umani. È altresì chiaro che per rispondere alle sfide lanciate dai cambiamenti in atto è fondamentale mantenere vitali i sistemi socio-ecologici (di cui gli esseri umani sono uno degli elementi) attraverso l'incremento del Capitale naturale e delle funzioni ecologiche degli ecosistemi, i quali forniscono gratuitamente alla società umana servizi (Servizi ecosistemici - SE) che sono alla base dello sviluppo.

In quest'ottica, occorrono dunque politiche, strategie e strumenti capaci di rispondere efficacemente alle sfide dei cambiamenti in atto, contrastando i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, il degrado degli ecosistemi naturali e lo sviluppo antropico non sostenibile.

A supporto di tale approccio interviene la recente modifica della legge costituzionale: l'8 febbraio 2022 infatti il Parlamento italiano ha introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali nella Costituzione. Nell'art. 9, dopo il comma dedicato alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, si aggiunge un punto di grandissimo rilievo che riconosce, tra i principi fondamentali della Repubblica Italiana, "la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

Sul piano internazionale, il tema della salvaguardia del Capitale naturale rientra pienamente all'interno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

A livello europeo tale riconoscimento è sancito dalla *Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030*, un piano complessivo, ambizioso e a lungo termine per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi che mira a portare la biodiversità dell'Europa sulla via della ripresa entro il 2030, prevedendo azioni e impegni specifici. Ad essa il governo italiano intende dare attuazione attraverso la *Strategia nazionale per la biodiversità al 2030* (SNB). Nella stessa ottica si muovono le Strategie nazionali e regionali per i cambiamenti climatici e per lo sviluppo sostenibile.

In parallelo e nella stessa ottica si pone la *Strategia dell'UE per le Infrastrutture verdi e blu* (Green and Blue Infrastructures - GBI) fornisce indicazioni precise per l'individuazione di soluzioni capaci di rafforzare il Capitale naturale e di mitigare i cambiamenti climatici. Essa si inserisce infatti all'interno del discorso consapevole che la Società umana dipenda dai benefici prodotti dalla natura come il cibo, le materie prime, la biodiversità, la

regolazione del clima, l'aria e l'acqua pulita, la fertilità dei suoli, la disponibilità di luoghi sani accessibili a tutti dove rigenerarsi, la prevenzione dei rischi idrogeologici, in particolare inondazioni, erosione di suolo, dissesti. Benefici gratuiti che troppo spesso e per troppo tempo sono stati utilizzati come se l'offerta delle risorse dai cui provengono fosse pressoché illimitata il cui vero valore non è pienamente riconosciuto e apprezzato. Le GBI sono uno strumento per la pianificazione attraverso cui è possibile dare valore ai SE e ai benefici che la natura fornisce, mobilitando investimenti per sostenerli e valorizzarli, e per aumentare lo *stock* di Capitale naturale che li eroga. Le GBI sono uno strumento testato con successo per fornire benefici ecologici, economici e sociali attraverso Soluzioni basate sulla natura, le Nature-based Solutions (NBS).

Si riportano di seguito alcuni approfondimenti in merito alle politiche e strategie sopracitate.

9.2 Rapporto tra la pianificazione dei parchi e l'Agenda 2030

La pianificazione dei parchi può svolgere un ruolo significativo nell'attuazione dell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* dell'ONU.

Come noto, l'Agenda 2030 è un piano d'azione globale, adottato nel settembre 2015, che si impegna a raggiungere 17 cosiddetti Goals, ossia Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), entro il 2030, che coprono una vasta gamma di sfide sociali, economiche ed ambientali.

I parchi naturali, in quanto aree protette e riserve di biodiversità, hanno obiettivi comuni e in linea con diversi Goals dell'Agenda 2030, tra cui:

- SDG4 "Istruzione di qualità", in particolare con il sotto-obiettivo 4.7 "Assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili";
- SDG6 "Acqua pulita e servizi igienico-sanitari", in particolare con il sotto-obiettivo 6.6 "Proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi";
- SDG8 "Lavoro dignitoso e crescita economica", in particolare con i sotto-obiettivi 8.4 "Migliorare progressivamente l'efficienza delle risorse globali nel consumo e nella produzione nel tentativo di scindere la crescita economica dal degrado ambientale" e 8.9 "Elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali";
- SDG11 "Città e comunità sostenibili", in particolare con i sotto-obiettivi 11.3 "Aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano", 11.4 "Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo", 11.6 "Ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti", 11.7 "Fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili", 11.a "Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali", 11.b "Aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri" (in questo caso la pianificazione urbana all'interno e attorno ai parchi può promuovere l'accessibilità alle aree naturali, creare spazi verdi nelle città e promuovere il turismo sostenibile);
- SDG12 "Consumo e produzione responsabili", in particolare con i sotto-obiettivi 12.2 "Raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali", 12.8 "Fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura", 12.b "Sviluppare e applicare strumenti per monitorare gli impatti di sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile";
- SDG13 "Azione per il clima", in particolare con i sotto-obiettivi 13.1 "Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali", 13.2 "Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici", 13.3 "Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell'impatto e di allerta

precoce” (in questo caso i parchi naturali possono agire come serbatoi di carbonio, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la pianificazione dei parchi può promuovere pratiche sostenibili di gestione del suolo e delle risorse naturali);

- SDG14 “Vita sott’acqua”, in particolare con il sotto-obiettivo 14.2 “Gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e costieri per evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità di recupero e agendo per il loro ripristino” (non è il caso dei parchi piemontesi, ma in generale la conservazione di ecosistemi marini e costieri all’interno dei parchi contribuisce alla protezione degli oceani e della biodiversità marina, che costituisce un obiettivo fondamentale);
- SDG15 “Vita sulla terra”, in particolare con i sotto-obiettivi 15.1 “Garantire la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride”, 15.2 “Promuovere l’attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la deforestazione, promuovere il ripristino delle foreste degradate e aumentare notevolmente l’afforestazione e riforestazione a livello globale”, 15.3 “Combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno”, 15.4 “Garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al fine di migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile”, 15.5 “Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e proteggere e prevenire l’estinzione delle specie minacciate”, 15.7 “Adottare misure urgenti per porre fine al bracconaggio ed al traffico di specie di flora e fauna protette e affrontare sia la domanda che l’offerta di prodotti della fauna selvatica illegali”, 15.8 “Adottare misure per prevenire l’introduzione e ridurre significativamente l’impatto delle specie alloctone (aliene) invasive sulla terra e sugli ecosistemi d’acqua e controllare o eradicare le specie prioritarie”, 15.9 “Integrare i valori di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, nei processi di sviluppo”, 15.a “Mobilitare ed aumentare sensibilmente le risorse finanziarie da tutte le fonti per conservare e utilizzare in modo durevole biodiversità ed ecosistemi”, 15.b “Mobilitare risorse significative da tutte le fonti e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste”, 15.c “Migliorare il sostegno globale per gli sforzi a combattere il bracconaggio e il traffico di specie protette, anche aumentando la capacità delle comunità locali di perseguire opportunità di sostentamento sostenibili”. Quest’ultimo obiettivo è il Goal che contiene più punti in comune con le finalità dei parchi naturali, che sono fondamentali per la conservazione della biodiversità, la protezione degli habitat naturali e la gestione sostenibile delle risorse terrestri.

La pianificazione dei parchi allineata all’Agenda 2030 implica quindi l’integrazione di principi di sviluppo sostenibile nella gestione e nella conservazione delle risorse naturali, nella promozione di modelli di turismo sostenibile, nella partecipazione delle comunità locali nelle decisioni e nella gestione del parco e nella promozione di partenariati per la realizzazione degli obiettivi.

Dunque, in sintesi, i Piani d’area possono contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 attraverso la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse, la promozione di comunità sostenibili e l’adempimento di vari Obiettivi di sviluppo sostenibile.

9.3 Quadro strategico della biodiversità

La *Strategia nazionale per la biodiversità al 2030* propone una visione strategica al 2050: “la biodiversità e i Servizi ecosistemici, nostro Capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perchè possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale”.

Le indicazioni derivanti dalle strategie europee e nazionale, insieme alla normativa nazionale e regionale sulle aree protette, costituiscono per le presenti Linee guida il *framework* entro cui operare per realizzare strumenti di pianificazione per le aree protette adeguati ed efficaci per rispondere alle sfide poste dallo stato attuale del Capitale naturale.

Si ritiene perciò utile richiamare gli obiettivi strategici definiti dalla SNB 2020 e dall'attuale SNB 2030 affinché costituiscano i principi guida della nuova generazione di Piani d'area.

La SNB 2020 si poneva i seguenti tre obiettivi strategici:

1. garantire la conservazione della biodiversità e assicurare la salvaguardia e il ripristino dei Servizi ecosistemici;
2. ridurre in modo sostanziale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità;
3. integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore.

La SNB 2030 conferma la visione strategica 2050 e, inoltre, tiene conto del valore della biodiversità per il contrasto ai cambiamenti climatici, la salute e l'economia, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e si integra agli altri strumenti strategici nazionali, in particolare con la *Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile* (SNSvS).

La SNB 2030 si pone due obiettivi strategici, declinati in 8 ambiti di intervento:

1. Obiettivo strategico A: costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine;
2. Obiettivo strategico B: Ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.

Secondo la SNB, quindi, "le singole aree protette devono essere considerate come nodi di una rete di collegamento ecologico funzionale il più possibile estesa e interconnessa, che riduca al minimo la frammentazione degli habitat". Un contributo importante alla costruzione di tale rete può essere fornito dalle Soluzioni basate sulla natura e dal restauro degli agroecosistemi.

Come evidenziato dalla Strategia europea per la Biodiversità, l'attuale rete di aree protette non è sufficientemente estesa da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità. Entro il 2030, pertanto, tale rete dovrà essere ampliata e dovrà integrare corridoi ecologici che migliorino la permeabilità del paesaggio e aumentino la resilienza ai cambiamenti climatici, al fine di conseguire l'obiettivo di proteggere entro il 2030 almeno il 30% delle aree terrestri e marine.

Di ciò si dovrà perciò tener conto nella pianificazione e nella gestione sostenibile delle aree protette piemontesi a cui le presenti Linee guida sono rivolte. Esse costituiscono, come detto in premessa, riferimento per i soggetti gestori delle aree protette e per i tecnici professionisti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di Piani d'area, i quali dovranno essere orientati alla salvaguardia del Capitale naturale e allo sviluppo sostenibile e durevole dei sistemi socio-ecologici e territoriali piemontesi.

9.4 Il ruolo dei parchi nelle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico

Il Sistema regionale delle aree protette svolge un ruolo fondamentale a favore della tutela della natura e per lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate. È ormai evidente infatti che la perdita di biodiversità, di cui i parchi sono i principali custodi, è fortemente influenzata dai cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, però, la biodiversità svolge un ruolo importante nella regolazione del clima, contribuendo in maniera sostanziale alla mitigazione e all'adattamento del territorio alle sue conseguenze. Pertanto, è impossibile fronteggiare i cambiamenti climatici senza affrontare la perdita di biodiversità, e viceversa.

Salvaguardare il capitale naturale e le sue funzioni ecosistemiche è uno dei comparti definiti dal Documento di Indirizzo "Verso la Strategia regionale sul Cambiamento Climatico - finalità, obiettivi e struttura", il cui primo stralcio è stato approvato con DGR n. 23-4671 del 18 febbraio 2022.

La Regione Piemonte persegue l'obiettivo di contenere il cambiamento climatico attraverso misure di mitigazione e di incrementare la resilienza attraverso misure di adattamento, riconoscendo nella salvaguardia del capitale naturale una delle sue priorità.

In relazione al comparto "Salvaguardare il capitale naturale e le sue funzioni ecosistemiche", la Strategia regionale sul Cambiamento Climatico (SRCC) fornisce gli indirizzi affinché gli strumenti di politica regionale possano allinearsi e diventare coerenti con l'obiettivo generale di contrasto al cambiamento climatico in Piemonte.

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) delinea gli ambiti e gli obiettivi che la Regione Piemonte intende perseguire nel quadro definito dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in coerenza e attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. La SRSvS rappresenta,

inoltre, il quadro di riferimento per costruire e valutare le politiche e per programmare le relative risorse. La Strategia si struttura in Macro-Aree Strategiche (MAS), articolate in Priorità. Ciascuna MAS attua a scala regionale gli obiettivi strategici della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile considerati significativi per il Piemonte, poste in capo alle strutture della Regione Piemonte chiamate a darne attuazione.

La Macro-Area Strategica che rappresenta il riferimento principale per la pianificazione dei parchi è la MAS 3: Curare il patrimonio culturale e ambientale e la resilienza dei territori. Questa macro-area delinea le strategie del Piemonte per l'integrazione nelle politiche di sostenibilità del capitale naturale come bene comune, la cui qualità e funzionalità va preservata e valorizzata e di cui riconoscere il valore di "servizio" per il benessere e lo sviluppo socio-economico della società piemontese. In questa chiave, l'ambiente, inteso come "valore" e non come "esternalità", assume centralità e orienta la visione dello sviluppo socio-economico dei territori e la loro gestione, attraverso: la tutela di acque, suoli, biodiversità; la riduzione delle marginalità territoriali e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.

Le priorità della MAS 3 riguardano:

- la riduzione del dissesto idrogeologico e il degrado ambientale;
- la riduzione delle marginalità territorializzate;
- la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale e ambientale;
- la tutela delle acque e dei suoli;
- la conservazione della biodiversità.

9.5 Servizi ecosistemici

I Servizi ecosistemici sono, secondo la definizione del *Millennium Ecosystem Assessment*, "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano". Il concetto di "servizio ecosistemico" è di fondamentale importanza per comprendere le molte possibili interazioni fra uomo e ambiente. In particolare, questo concetto si basa sull'assunzione che il benessere umano sia indissolubilmente connesso alla presenza di ecosistemi in salute.

Esistono quattro categorie di Servizi ecosistemici:

- i servizi di supporto alla vita: sono necessari per la produzione di tutti gli altri SE; forniscono i "servizi basilari", come l'habitat, la formazione del suolo, il ciclo dei nutrienti e la produzione primaria;
- i servizi di fornitura o approvvigionamento: sono associati alla creazione di prodotti tangibili, come cibo, acqua potabile, fibre, sostanze biochimiche e risorse genetiche;
- i servizi di regolazione: si generano dal ruolo che la natura ha nel controllare processi ambientali come alluvioni e malattie; questa categoria include la regolazione del clima e delle maree, la depurazione dell'acqua, l'impollinazione, l'immagazzinamento della CO₂, la prevenzione dell'erosione;
- i servizi culturali: riguardano lo sviluppo sociale, intellettuale e spirituale; come esseri umani, riceviamo dalla natura anche benefici non materiali, come svago, valore estetico, ispirazione ed educazione.

Gli ecosistemi naturali sono multifunzionali: possono fornire un'ampia gamma di servizi contemporaneamente. La portata e il flusso di questi benefici dipendono in gran parte dalla biodiversità e dalle condizioni dell'ecosistema. Ogni ambito territoriale è caratterizzato da processi e funzioni ecologiche che forniscono benefici insostituibili, diretti o indiretti, alle popolazioni e concorrono a mantenere la funzionalità e la qualità ecologica dei sistemi paesistico-ambientali. I benefici che questi processi erogano naturalmente, spesso per il solo fatto di esistere, sono un supporto insostituibile alla qualità di vita delle popolazioni e sono fattori di base per uno sviluppo economico durevole. Tali benefici variano in base all'integrità ecologica propria degli ecosistemi (qualità delle funzioni ecologiche), alla dotazione (quantità), nonché alle esigenze degli ambiti territoriali di appartenenza (condizioni di sistema). Alcuni SE sono di interesse globale (ad esempio, regolazione della composizione chimica dell'atmosfera), altri dipendono dalla struttura del mosaico ambientale (ad esempio, funzione di protezione degli insediamenti da eventi calamitosi), altre ancora si esplicano solo localmente (ad esempio, funzione ricreativa). Una buona dotazione di SE aumenta la "ricchezza" pro-capite in termini di Capitale naturale, riduce la vulnerabilità, migliora la salute e la resilienza dei territori. La qualità della vita e le attività economiche dipendono, in larga misura

dagli ecosistemi e dai benefici e servizi che questi forniscono. Attraverso il flusso di SE, la natura può offrire soluzioni a lungo termine, intelligenti, economicamente convenienti e integrate per fronteggiare numerose sfide, come la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione del rischio di catastrofi e l'inquinamento, con impatti positivi sulla salute e il benessere degli individui e delle comunità.

Il valore dei SE è riconosciuto anche a livello normativo con la L. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". All'art. 70 è prevista, infatti, l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene.

9.6 Infrastrutture verdi e blu

Secondo la Strategia UE adottata nel 2013, le Infrastrutture verdi sono definite come "una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di Servizi ecosistemici". Essa incorpora spazi verdi (o blu, se comprende ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici in aree terrestri e marine. In aree terrestri, l'infrastruttura verde è presente in ambito rurale e urbano.

La Strategia delle Infrastrutture verdi e blu si inserisce all'interno del discorso consapevole che la Società umana dipenda dai benefici prodotti dalla natura come il cibo, le materie prime, la biodiversità, la regolazione del clima, l'aria e l'acqua pulita, la fertilità dei suoli, la disponibilità di luoghi sani accessibili a tutti dove rigenerarsi, la prevenzione dei rischi idrogeologici, in particolare inondazioni, erosione di suolo, dissesti. Benefici gratuiti che troppo spesso e per troppo tempo sono stati utilizzati come se l'offerta delle risorse dai cui provengono fosse pressoché illimitata il cui vero valore non è pienamente riconosciuto e apprezzato. L'Europa punta, con la Strategia, a far sì che le Infrastrutture verdi e blu diventino parte integrante della pianificazione territoriale, contribuendo in maniera significativa a un'ampia gamma di politiche dell'Unione, dalla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La nuova realizzazione, il rafforzamento e/o la valorizzazione delle Infrastrutture verdi esistenti, in virtù delle caratteristiche di multiscalarità e multifunzionalità, nonché della pluralità di valori espressi, consentono di perseguire i seguenti obiettivi:

- aumento della connettività degli ecosistemi tra aree naturali e seminaturali esistenti e frammentate;
- rafforzamento della funzionalità degli ecosistemi e produzione costante di Beni e Servizi Ecosistemici, anche all'interno dei paesaggi antropici, agricoli e/o urbani;
- arginamento della perdita di biodiversità e miglioramento della permeabilità del suolo;
- aumento della resilienza e riduzione della vulnerabilità dei paesaggi;
- mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
- miglioramento della qualità della vita dell'uomo e salvaguardia della salute;
- conservazione del patrimonio storico culturale e opportunità di sviluppo economico.

Le Infrastrutture verdi prevedono un approccio di integrazione delle Soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions) per aumentare la qualità intrinseca degli ecosistemi. Esse possono essere utilizzate per ridurre la quantità di acque meteoriche di dilavamento che confluiscono nelle reti fognarie e, infine, in laghi, fiumi e torrenti, attraverso la ritenzione naturale e le capacità di assorbimento della vegetazione e dei suoli. I benefici delle Infrastrutture verdi includono: maggiore sequestro di carbonio, miglioramento della qualità dell'aria, mitigazione dell'effetto delle isole di calore urbane, ulteriore habitat per la fauna selvatica e spazi ricreativi. Inoltre, contribuiscono alla qualità del paesaggio culturale e storico, conferendo identità ai luoghi e allo scenario delle aree urbane e periurbane, in cui le persone vivono e lavorano. Questa rete di spazi verdi (terra) e blu (acqua) può migliorare le condizioni ambientali e quindi la salute e la qualità della vita dei cittadini. Sostiene, inoltre, un'economia verde, crea opportunità di lavoro e migliora la biodiversità.

9.7 Nature-based Solutions

Le Soluzioni basate sulla natura (NBS) sono azioni ispirate e supportate dalla natura, utilizzabili per riprodurre i principi e i sistemi che in natura si sono co-evoluti con la genesi del territorio e che consentono una gestione sostenibile degli spazi. Esse permettono di proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare gli ecosistemi naturali o antropizzati, che affrontano le sfide della società in modo efficace e adattivo, fornendo contemporaneamente benessere umano e benefici per la biodiversità. Le NBS rappresentano soluzioni economicamente vantaggiose in quanto forniscono benefici sia ambientali che sociali ed economici e aumentano la Resilienza dei territori. Ad esse viene affidato il compito di disegnare gli spazi verdi del futuro, generare connessioni sociali e valori culturali che questi spazi sono in grado di creare e trasmettere attraverso la loro resilienza e la capacità di fornire servizi. Non è sufficiente, infatti, l'uso di elementi naturali, piante erbacee, arbustive, arboree, grandi o piccole, ma è necessario l'innescare di processi naturali, il più possibile spontanei, grazie a scelte progettuali adatte ai luoghi, costruite in modo da "copiare" e innescare processi spontanei con il minor apporto possibile di energia. Sono, quindi, tecniche sostenibili, durevoli nel tempo, efficaci per l'adattamento ai Cambiamenti Climatici, per la transizione ecologica e, al contrario delle infrastrutture grigie che cominciano a degradarsi appena ultimate, le NBS ben progettate e realizzate, nel tempo si sviluppano e migliorano in aspetto e prestazioni.

Componente fondamentale delle NBS è la vegetazione. La selezione della vegetazione e delle specie da utilizzare per progettare e costruire le NBS deve considerare le condizioni climatiche, le caratteristiche chimico/fisiche dei suoli, i benefici/Servizi ecosistemici necessari, le caratteristiche delle specie rispetto ai SE che la NBS deve erogare e infine la capacità della vegetazione di autosostenersi nel tempo (mantenere funzioni e bassa manutenzione). Sono *nature-based*, per esempio, soluzioni progettuali per la gestione delle acque come i *rain garden*, Sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS), aree di bioritenzione e trincee infiltranti, che permettono di migliorare la riposta idrologica del territorio urbanizzato, producendo al contempo benefici aggiuntivi e altrettanto importanti in termini di biodiversità e fruizione ludico-ricreativa.




Figura 13 - I Servizi ecosistemici delle Infrastrutture verdi e blu

Fonte: MATTM, 2018.

9.8 Alcune proposte di metodologie applicative

Dopo aver illustrato le definizioni di Servizi ecosistemici (SE), Infrastrutture verdi e blu (GBI) e Nature-based Solutions (NBS), è possibile approfondire come applicare concretamente questi concetti alla pianificazione. L'approccio ecosistemico considera fondamentale l'integrazione del concetto di funzioni e SE nelle decisioni di pianificazione e gestione del territorio, fornendo in tal modo agli amministratori un modello di *governance* che permette di controllare le pressioni che minacciano gli ecosistemi e la loro funzionalità, nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

I cambiamenti nell'uso del suolo, infatti, influenzano i valori dei SE, sia biofisici che economici, che aumentano o diminuiscono sulla base delle trasformazioni territoriali. Poichè il suolo è una risorsa in grado di generare contemporaneamente molteplici SE diventa imprescindibile conoscerne il valore per poter effettuare scelte consapevoli e sostenibili nello sfruttamento di una risorsa sostanzialmente limitata e non rinnovabile. La misurazione dei SE risulta, inoltre, funzionale all'individuazione e alla quantificazione dei benefici economici e sociali che ne derivano.

L'adozione di un approccio integrato e multifunzionale alla gestione del territorio, volto a ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema e la perdita di funzionalità ecologica e dei servizi e benefici che gli ecosistemi possono erogare, richiede la costruzione di un sistema interpretativo diagnostico capace di descrivere in modo efficace i caratteri strutturanti delle diverse unità spaziali e le problematiche e i valori da cui estrarre i SE prioritari alle diverse scale.

L'approccio ecosistemico alla pianificazione ambientale e territoriale rappresenta una modalità rinnovata di indagine territoriale, di interpretazione e di allestimento di scenari di pianificazione che raccoglie l'eredità di impostazioni maturate nell'ambito dell'ecologia del paesaggio. Secondo una definizione ampiamente riconosciuta, sviluppata nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica, l'approccio ecosistemico consiste in "una strategia che promuove la conservazione e un uso sostenibile ed equo del suolo, dell'acqua e delle risorse viventi attraverso una gestione integrata degli stessi. L'obiettivo della gestione ecosistemica è di mantenere un ecosistema in una condizione sana, produttiva e resiliente affinché possa fornire agli esseri umani i beni e i servizi che desiderano e di cui hanno bisogno. A differenza degli approcci attuali, solitamente mirati a una singola specie, attività, settore o problema, la gestione ecosistemica considera gli impatti cumulativi di diversi settori".

Esistono diverse metodologie per mappare e valutare i SE che possono differire anche significativamente tra loro in funzione degli obiettivi che le ricerche metodologiche si propongono di sviluppare. In queste Linee guida se ne presentano tre, tutte derivanti da sperimentazioni effettuate nell'ambito di progetti europei.

Nello specifico, viene presentata con una descrizione dettagliata la metodologia che la Regione Piemonte ha sperimentato nell'ambito di due progetti europei con l'obiettivo di fornire agli amministratori e ai professionisti un metodo per la pianificazione sostenibile delle Infrastrutture verdi e blu (erogatrici di SE) a diverse scale territoriali.

Successivamente verrà presentata in maniera sintetica la metodologia sperimentata dalla Città metropolitana di Torino che ha cercato un metodo speditivo per individuare il valore di un set di SE legati al suolo, da implementare nella pianificazione locale.

Infine, si darà una descrizione sintetica del modello MGN elaborato per essere applicato principalmente ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree protette con lo scopo di fornire agli Enti gestori dei siti gli elementi funzionali all'individuazione e all'implementazione di meccanismi di mercato, quali il Pagamento per i Servizi ecosistemici (PES), principalmente per recuperare risorse finanziarie utili alla gestione dei siti.

Naturalmente la presentazione delle tre metodologie sopracitate è funzionale a fornire un'idea di massima su come possano essere mappati e valutati i SE e integrati nella pianificazione territoriale, rimandato ai rispettivi manuali o linee guida per gli opportuni approfondimenti.

La metodologia LOS DAMA! e Blue Green City

La metodologia di seguito descritta è tratta dalle attività pilota sviluppate dalla Regione Piemonte sul territorio piemontese nell'ambito dei progetti europei "LOS DAMA!" (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas) e "Blue Green City" (Blue and Green Infrastructures for sustainable cities).

La Regione Piemonte, nell'ambito delle attività dei progetti europei sopracitati, ha sviluppato e testato sul territorio dell'interland metropolitano di Torino la metodologia di pianificazione sostenibile con approccio ecosistemico di seguito rappresentata. Tale metodologia, come si è detto, considera cruciale il sistema della conoscenza che sta alla base del processo di pianificazione. Ogni territorio esprime, infatti, problemi diversi a seconda dei luoghi e delle scale spaziali, pertanto, l'assunto è che il piano debba prevedere soluzioni diverse in grado di rispondere alle esigenze che si manifestano alla scala locale e, contemporaneamente, contribuire a risolvere le problematiche più generali di scala vasta.

Questa metodologia di pianificazione si basa su alcuni principi tratti dall'Ecologia del Paesaggio, integrati ai principi di economia ambientale, che considerano il paesaggio come entità complessa e sistema multiscalare (condizionato dai caratteri di Vulnerabilità e Resilienza propri di ogni unità territoriale alle diverse scale), a cui approcciarsi con un processo partecipativo che è parte sostanziale del metodo di lavoro.

L'obiettivo principale della pianificazione con approccio ecosistemico deve essere perciò quello di definire le criticità e le priorità da risolvere e mitigare alle diverse scale. Per la definizione di tali priorità la metodologia qui presentata utilizza alcuni indicatori sintetici propri dell'ecologia del paesaggio (matrice di eterogeneità, habitat standard pro capite, biopotenzialità territoriale, indice di dispersione insediativa, indice di superficie drenante, frammentazione delle infrastrutture, ecc.) utili a individuare i fattori di vulnerabilità e di resilienza dei sistemi socio-ecologici.

Le ricerche sviluppate con i due progetti europei sopracitati hanno dimostrato come le Infrastrutture verdi e blu (GBI) siano uno strumento di comprovata efficacia per ottenere benefici ecologici, economici e sociali ricorrendo a Soluzioni basate sulla natura.

Occorre ricordare che la resilienza e la vulnerabilità di un ambito di paesaggio dipendono oltre che dal tipo e dalla qualità delle risorse naturali e culturali di base, dalle resilienze e vulnerabilità degli ambiti confinanti e dai condizionamenti che derivano dal contesto di scala vasta in cui l'ambito è inserito.

Affinché le GBI contribuiscano ad affrontare, risolvere, migliorare il maggior numero di problematiche esistenti che caratterizzano uno specifico ambito territoriale, è necessario lavorare sui Servizi ecosistemici prioritari per i territori interessati, individuando quelli efficaci per ridurre la Vulnerabilità e incrementare le Resilienze. Di seguito si descrivono, quindi, le diverse fasi del processo di pianificazione implementando la metodologia di cui trattasi.

Nella prima fase è stata condotta un'analisi mirata alla conoscenza della struttura del paesaggio condotta ad una scala vasta, per ottenere una mappatura del mosaico ambientale e per valutare preliminarmente i fattori di resilienza e vulnerabilità con l'obiettivo generale di capire cosa serve al sistema socioecologico, alle varie scale, per migliorare le sue capacità di adattamento.

Alla fine di questa prima fase, il territorio, e quindi anche il paesaggio che lo contraddistingue, è stato scomposto in sub-sistemi più piccoli, chiamati Unità Paesistico Ambientali (UPA), in modo che le successive indagini paesaggistico-ambientali potessero essere sviluppate a diverse scale spaziali e con differente dettaglio tecnico.

Questa metodologia prevede di effettuare delle valutazioni di tipo quali-quantitative rispetto alla capacità potenziale di erogare specifici SE da parte degli ecosistemi che compongono il mosaico ambientale. Operativamente è necessario quindi seguire una serie di passaggi che permettono di stimare per ogni UPA i valori di scarsità e abbondanza dei SE mappati.

La seconda fase del processo ha previsto una lettura interpretativa delle UPA, mediante gli indicatori spaziali sopracitati, al fine di far emergere i caratteri di Vulnerabilità e Resilienza dei paesaggi analizzati.

Dai risultati di questa analisi sono state derivate le esigenze specifiche di ciascuna unità in termini di ripristino, conservazione, potenziamento o ricostruzione, di quegli elementi atti a sostenere la funzionalità degli ecosistemi naturali e di quelli umani, e apportare così benefici ambientali anche a supporto delle attività antropiche.

La terza fase consiste nell'individuare alla scala intermedia i SE prioritari, cioè quelli che meglio rispondono alle esigenze di Vulnerabilità/Resilienze individuate. Vengono quindi mappati i SE singolarmente e poi in mappe

SCHEMA LOGICO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DELLE GBI:

una ipotesi dal progetto LOS_DAMA!




Figura 14 - Schema delle fasi di pianificazione

Fonte: Linee Guida Green e Blue Infrastructures strategicamente pianificate




Figura 15 - Mappa delle vulnerabilità territoriali

Fonte: Linee Guida Green e Blue Infrastructures strategicamente pianificate




Figura 16 - Mappatura dei Servizi Ecosistemici
 Fonte: Linee Guida Green e Blue Infrastructures strategicamente pianificate




Figura 17 - Schema di Pianificazione
 Fonte: Linee Guida Green e Blue Infrastructures strategicamente pianificate

che restituiscono la totalità dei SE nelle 4 categorie: regolazione, supporto, approvvigionamento e culturali. Ogni UPA presenta i propri SE prioritari perché ogni UPA ha le proprie vulnerabilità e resilienze. I SE “prioritari” sono sia quelli scarsi/mancanti, la cui carenza può compromettere le funzioni del sistema ecologico complessivo, aumentandone la vulnerabilità, sia quelli che caratterizzano le UPA, permettendo di descriverne diversità e ruoli nel mosaico ambientale in esame, di valutarne i diversi bisogni e individuare gli obiettivi di riequilibrio.

La quarta fase del processo ha condotto a una sintesi ragionata volta alla formulazione degli obiettivi, definiti “missioni di pianificazione”, che, a partire dalla ricognizione di scarsità e abbondanze dei SE individua i Servizi prioritari da incrementare al fine di rispondere alle vulnerabilità e di supportare le resilienze, nonché le Infrastrutture verdi e blu che li erogano. Gli obiettivi di pianificazione costituiscono perciò il riferimento per delineare in ogni UPA le GBI più efficaci ad erogare i SE prioritari e le azioni per l’attuazione concreta delle GBI. Gli obiettivi di pianificazione sono tradotti in uno Schema di Pianificazione che vuole essere una risposta alle sfide dei cambiamenti climatici, sociali ed economici in atto.

In particolare, l’Infrastruttura verde prefigurata nello Schema di pianificazione ha contribuito a incrementare la sicurezza ambientale, attraverso l’aumento della capacità degli ecosistemi di mitigare il rischio idrogeologico, di proteggere gli ambienti antropici (in genere, il sistema urbano tecnologico e i paesaggi agrari), di rispondere spontaneamente all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli effetti dei fenomeni estremi, oltre a continuare a fornire e mantenere in buona qualità le risorse, in particolare l’acqua, i suoli e i prodotti della terra, e di fornire materiali e processi per lo sviluppo di nuove economie circolari “green”.

Tale Schema si pone come strumento attivo per una riqualificazione complessiva del sistema paesistico-ambientale, costituisce un quadro strategico per la pianificazione locale e le trasformazioni territoriali ed è uno strumento utile alla conoscenza del paesaggio e degli elementi che lo compongono, contribuendo alla sensibilizzazione della popolazione in merito.

Occorre ricordare che lo schema di pianificazione della GBI non riguarda tanto un nuovo disegno territoriale, piuttosto un insieme di missioni di pianificazione territorializzate sulla base delle caratteristiche e delle esigenze delle diverse unità territoriali, accompagnate dagli strumenti di attuazione e monitoraggio. Infatti, le Infrastrutture verdi e blu sono un vero e proprio strumento di *governance*, dove il disegno è solo una parte del progetto, una condizione necessaria ma non sufficiente, a cui vanno aggiunti partecipazione, politiche integrate e monitoraggio dei benefici, dato che tali infrastrutture sono un’entità trasversale che coinvolge politiche per il suolo, l’acqua, l’agricoltura, le foreste, la rigenerazione, le cave, la manutenzione del territorio urbano ed extraurbano, ecc.

La quinta ed ultima fase del processo di pianificazione ha previsto la definizione delle azioni necessarie per l’attuazione concreta della GBI, a partire dagli elementi eventualmente già esistenti di tale rete e alla luce dei SE da potenziare, per progettare lo schema complessivo della rete di Infrastrutture adatta ad erogare questi SE prioritari.

L’attuazione concreta delle GBI avviene dunque attraverso la realizzazione delle Nature-based Solutions (NBS) più adatte ed efficaci, la cui scelta rappresenta il tassello finale per la costruzione della GBI. Le NBS più efficaci sono quelle che attuano le Missioni di Pianificazione, che sono più idonee ad erogare i SE prioritari per ogni ambito e le più adatte alle caratteristiche dei paesaggi e alle condizioni locali.

Per facilitare ulteriormente la comprensione di tale approccio pianificatorio, occorre tener presente che ogni paesaggio possiede proprie condizioni di equilibrio, proprie risorse e proprie Vulnerabilità. Ciò determina esigenze differenziate in termini di benefici e SE e, dunque, delle proprie GBI e NBS. Pertanto le GBI e le NBS non possono essere uguali dappertutto. La pianificazione delle GBI è sostenibile se serve a trovare soluzioni adatte ad un determinato paesaggio. Al contrario, se decontestualizzata, non è sostenibile. Inoltre, le GBI rappresentano il luogo di produzione dei Servizi ecosistemici anche all’interno dei paesaggi antropici (agricoli e/o urbani). Si citano alcuni esempi concreti di GBI e relative NBS: le Infrastrutture verdi e blu possono essere costituite da ambiti a prevalente copertura boschiva (fornitori di SE di regolazione),

ambiti fluviali (fornitori di SE di regolazione e approvvigionamento), sistemi vegetali a sviluppo lineare da mantenere e implementare per la qualità dell'agroecosistema, ecc. Esempi tangibili di NBS possono riguardare: la trasformazione di un'aiuola spartitraffico in un fosso drenante fitodepurativo, la rinaturalizzazione delle sponde di rii e canali, la realizzazione di impianti di fitodepurazione, la costruzione di tetti e pareti verdi, la deimpermeabilizzazione con l'impiego di pavimentazioni drenanti, l'uso delle aree verdi all'interno degli svincoli come aree di laminazione, la coltivazione di orti urbani, la piantumazione di siepi e fasce tampone, ecc.

3.2 _ FOSSI E TRINCEE DRENANTI

Realizzazione di fossi drenanti sviluppati per raccogliere parte delle acque meteoriche provenienti da strade, parcheggi e per migliorare la qualità del paesaggio urbano. L'intervento scavo del fosso prevede: o abbassamento del piano di campagna dell'aiuola, rimozione di parti di cordolo stradale e modifica di caditoie e pozzetti (per consentire il deflusso delle acque nelle aiuole).

Scegliere specie di piante resistenti agli allagamenti e alla siccità (erbacee annuali o perenni, arbusti e alberi di piccola dimensione, canneto)

Si può prevedere la realizzazione di una canaletta di raccolta delle acque sui tratti di aiuola lato strada per agevolare il deflusso delle acque all'interno delle aree verdi.



Adattamento delle aree verdi e dei marciapiedi per il collettamento delle acque

Le aree verdi vengono adattate con l'inserimento di un fosso drenante e il ribassamento del terreno; ribassamento del marciapiedi a livello della strada; sostituzione del manto del marciapiedi con lastre scanalate in C.A. per l'incanalamento delle acque meteoriche verso l'area verde.



Alcuni esempi FUNZIONALITÀ E SERVIZI ECOSISTEMICI ATTESI



- Riequilibrio del metabolismo urbano
- Riequilibrio del ciclo idrologico
- Regolazione del microclima
- Regolazione del deflusso
- Infiltrazione delle acque
- Fitodepurazione e Qualità delle acque prodotte dal dilavamento delle superfici urbane
- fascia filtro di raccolta degli inquinanti stradali
- Qualità fisico percettiva del paesaggio
- Riqualficazione aree degradate e/o marginali
- Miglioramento percezione e fruizione antropica

Figura 18 - Esempio di Nature Based Solution

Fonte: Linee guida Green e Blue Infrastructures strategicamente pianificate. Approfondimento 7 Abaco

La metodologia LIFE SAM4CP

Il metodo Simulsoil è stato sperimentato dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito del progetto LIFE SAM4CP "Soil administration model for community profit" con l'obiettivo di fornire un supporto analitico territoriale alla mappatura e valutazione dei SE resi dal suolo.

SimulSoil è un'applicazione informatica, scaricabile liberamente, che consente di eseguire bilanci delle funzioni ecosistemiche del territorio e di effettuare "simulazioni" che altrimenti richiederebbero una complessa gestazione di dati ed un elevato profilo tecnico nell'utilizzo di strumenti e procedure informatiche in ambiente GIS. Il Simulatore automatizza in larga parte algoritmi selezionati dal software InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs). Esso produce una quantificazione biofisica della mappatura dei SE e, associando "costi" parametrici ai SE forniti dai suoli, ne sviluppa la valutazione economica, secondo il seguente approccio: ai SE con valori biofisici assoluti è associato un prezzo unitario (per esempio, 1 tonnellata di carbonio sequestrato equivale a 100 euro del costo sociale evitato per il mancato rilascio in atmosfera), mentre ai SE con valori biofisici espressi da valori indice, l'associazione del costo avviene ipotizzandone un mercato e definendone un valore derivato dalla "disponibilità a pagare" per il godimento del bene stesso.

Nello specifico, sono stati automatizzati gli algoritmi di calcolo riferiti ai seguenti 8 differenti Servizi ecosistemici offerti dal suolo libero e selezionati tra i molteplici che la natura fornisce:

- stoccaggio di carbonio (servizio di regolazione);
- produzione agricola (servizio di approvvigionamento);
- produzione legnosa (servizio di approvvigionamento);

- qualità degli Habitat (servizio di supporto);
- trattenimenti dei nutrienti (servizio di regolazione);
- disponibilità idrica (servizio di regolazione);
- trattenimento dei sedimenti (servizio di regolazione);
- impollinazione (servizio di approvvigionamento).




Figura 19 - Esempio di elaborazione effettuata con Simulsoil
Fonte: Simulsoil Guida Pratica.

Tutti i servizi mappati costituiscono indicatori di valori biofisici “effettivi” e non “potenziali”. Si evidenzia in particolare che anche i modelli riferiti alla produttività agricola ed al servizio di impollinazione adottano la misurazione effettiva della distribuzione dei valori esistenti nelle aree agricole (ovvero dove avviene il “servizio”), e non la propensione alla fornitura del servizio sulla base della classe di capacità d’uso del suolo stesso.

I risultati delle elaborazioni effettuate da SimulSoil presentano un’elevata sensibilità al tipo di dato di input utilizzato, pertanto è necessario porre particolare attenzione nella lettura e interpretazione dei valori biofisici, e soprattutto economici, che sono generati dalle elaborazioni. Non è consigliabile, infatti, collegare direttamente gli esiti valutativi sui SE a provvedimenti normativi di tipo prescrittivo e conformativo. Per fare ciò si rende necessaria una ulteriore validazione derivante da indagini sul campo con esperti.

La metodologia MGN

La metodologia di seguito descritta è stata sperimentata nell’ambito del progetto LIFE+MGN “Making Good Natura” ed è rappresentata all’interno del Manuale per la valutazione dei Servizi ecosistemici e l’implementazione dei PES nelle aree agroforestali.

Il modello, e i vari elementi di cui si compone (Figura 20), sono stati definiti ed elaborati con la finalità




Figura 20 - Il modello MGN applicato ai Siti Natura 2000

Fonte: Manuale per la valutazione dei Servizi Ecosistemici e l'implementazione dei PES nelle aree agroforestali.




Figura 21 - Schema di implementazione del modello MGN

Fonte: Manuale per la valutazione dei Servizi Ecosistemici e l'implementazione dei PES nelle aree agroforestali.

generale di rispondere agli *Aichi Target* riportati nel *Piano strategico per la Biodiversità 2011-2020*, nonché di fornire agli Enti gestori dei siti gli elementi funzionali alla implementazione dei meccanismi di mercato per compensare l'inadeguata disponibilità di risorse finanziarie per la salvaguardia della biodiversità e per garantire il flusso dei SE nei siti della Rete Natura 2000.

Per misurare i benefici apportati dall'introduzione dei PES e degli schemi di autofinanziamento, viene impiegata una metodologia di valutazione dell'efficacia di gestione distinta in una fase *ex ante* ed *ex post*, come rappresentato nello schema rappresentato in Figura 21.

L'analisi iniziale del sito consiste nello studio delle relazioni esistenti tra gli aspetti strettamente ecologici e ambientali con quelli socio economici del territorio. Si reperiscono i dati a partire dalla cartografia ufficiale (*Corine Land Cover* e cartografia degli Habitat), dai Piani di gestione e dalla somministrazione di questionari agli enti gestori.

I dati cartografici sono funzionali alla valutazione qualitativa dei SE alla individuazione delle potenzialità degli habitat nel fornire i diversi SE e la definizione dei servizi più rilevanti per ciascun sito. Si procede con la valutazione partecipata dei SE prioritari per il sito, considerata molto rilevante per una corretta gestione del territorio poiché gli attori chiamati in causa saranno i soggetti principali che dovranno essere coinvolti nell'implementazione del PES e degli schemi di autofinanziamento.

Per ciò che riguarda la mappatura e la quantificazione dei SE per un sito della Rete Natura 2000 e per altre tipologie di territori (aree protette, foreste demaniali, ecc.), si fa presente che tra i diversi approcci e metodi presenti in letteratura, da scegliere in considerazione del risultato finale dei risultati attesi, per orientare le strategie di conservazione attiva di un sito della Rete Natura 2000, si rivelano tra i metodi più adeguati gli approcci qualitativi e geografici.

La valutazione qualitativa dei SE avviene attribuendo a ciascun habitat o copertura del suolo un livello di fornitura potenziale di SE sulla base della biodiversità o particolare funzione ecologica attesa per quel tipo di habitat, attribuendo livelli qualitativi che vanno da molto rilevante a nessuna rilevanza significativa. La valutazione quantitativa e monetaria viene effettuata per ogni singolo SE individuato come prioritario per il sito, considerando sia l'offerta della fornitura che la domanda, e utilizzando metodo di calcolo differente per ciascun servizio. Per una lettura approfondita della metodologia si rimanda al Manuale sopracitato.

9.9 Processo di partecipazione

Perché è importante avviare un processo partecipato per la definizione del Piano d'area

È evidente ormai da molti anni e da molte esperienze che i processi di pianificazione devono tenere insieme ed essere il prodotto di diversi processi:

- processo di definizione strategica di linee di sviluppo;
- processo tecnico-normativo di analisi e pianificazione;
- processo di coinvolgimento degli *stakeholder* territoriali finalizzato ad avvicinare i processi di pianificazione ai processi di attuazione e gestione del territorio.

Queste componenti è opportuno che vengano equilibrate e che si amalgamino tra di loro, in modo che le diverse istanze si integrino e non restino separate, al fine di consentire non solo di definire Piani d'area efficaci nei contenuti, ma anche condivisi e accolti dai soggetti locali. Ciò consente di prevenire possibili conflittualità tra logiche politico-strategiche e logiche tecnico-operative, favorendo invece la attiva collaborazione dei soggetti locali (Comuni, *stakeholder*) in fase di attuazione, in una logica di piena corresponsabilità, pur nella differenza dei ruoli.

In questo quadro, sono dunque di seguito descritte alcune linee metodologiche che possono guidare i soggetti gestori dei parchi nella definizione di momenti di apertura e co-progettazione con i soggetti locali, nell'ambito dell'elaborazione di un Piano d'area, e che evidenziano i vantaggi di processo e di risultato che ne derivano. Ogni processo partecipativo non può essere modellizzato a priori, ma richiede di essere progettato *ad hoc*, sulla base delle condizioni specifiche in cui il soggetto gestore si trova ad operare, della qualità dei rapporti tra i diversi enti e soggetti locali, delle intenzionalità politiche del soggetto gestore, ecc.

e si articola in modo parallelo al lavoro tecnico di pianificazione, alimentandosi a vicenda. Questi vantaggi di processo, di seguito descritti, sono il risultato di processi di lavoro che è opportuno siano svolti da figure specializzate nella facilitazione di percorsi inclusivi, di progettazione partecipata e di gestione dei conflitti, in quanto in grado di fare emergere le istanze divergenti, ma soprattutto di ricomporle in un quadro unitario utile alla pianificazione.

Come strutturare un processo partecipativo: obiettivi e risultati. Una esemplificazione tratta dall'esperienza dei Parchi delle Alpi Cozie

La Regione Piemonte, in fase di scrittura delle presenti Linee guida, ha affiancato l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie che, con la propria struttura tecnica e con consulenti esperti di progettazione partecipata, ha sperimentato un processo inclusivo di elaborazione dei suoi quattro Piani d'area. Il processo sperimentato ha consentito di coinvolgere i Comuni interessati, gli *stakeholder* territoriali, gli amministratori dei parchi, sia in forma plenaria, sia nella forma di gruppi di lavoro, attraverso diverse metodologie.

Sono di seguito proposti alcuni indirizzi operativi mutuati da queste esperienze, riportando in tabella gli obiettivi che hanno guidato il processo partecipativo, i vantaggi che sono derivati dal coinvolgimento dei soggetti locali e, infine, le fasi del processo che sono state previste per consentire di raggiungere questi obiettivi.

Come strutturare un processo partecipativo: obiettivi e risultati

OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO	VANTAGGI DELL'APERTURA AI SOGGETTI LOCALI	FASE INDICATIVA DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
1. Co-costruire la strategia territoriale e la "visione" di tutela e valorizzazione del Piano d'area	Aumento della qualità politico-strategica del piano	All'inizio del processo di elaborazione del Piano d'area
2. Includere nell' analisi territoriale la conoscenza locale espressa dei soggetti locali	Aumento della qualità dei contenuti tecnici del piano	Nel corso di elaborazione del Piano d'area
3. Costruire i presupposti per una elaborazione condivisa e non calata dall'alto	Miglioramento della percezione di utilità del PdA, quale strumento condiviso di azione e non quale strumento di vincolo per i Comuni	Nel corso di elaborazione del Piano d'area
4. Favorire la fase di attuazione del piano , avendo costruito condizioni di collaborazione con gli uffici tecnici e con i soggetti locali già in fase di elaborazione	Miglioramento della <i>governance</i> di piano	Nel corso di elaborazione del Piano d'area e anche dopo l'approvazione
5. Avviare un processo di monitoraggio partecipato , con il coinvolgimento degli organi decisionali del Parco e della Comunità del parco	Miglioramento della <i>governance</i> di piano - monitoraggio del piano	Dopo l'approvazione del Piano d'area, in fase di monitoraggio

Vengono di seguito sviluppati i 5 punti indicati in tabella.

1. Co-costruire la strategia territoriale e la "visione" di tutela e valorizzazione del Piano d'area

Qualunque strumento di pianificazione viene concepito a partire da obiettivi generali (ad esempio di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo) che sono definiti in modo strategico nella fase di ideazione e che rappresentano la struttura strategica dello strumento di pianificazione. La definizione di questi obiettivi generali è un'operazione politico-strategica che, in quanto tale, esula da un compito strettamente tecnico. Per il soggetto gestore del parco coinvolgere i Comuni e gli *stakeholder* in questa operazione è una scelta di grande efficacia, che dà forza ai contenuti del Piano e che consente di tenere in equilibrio obiettivi di conservazione degli ecosistemi con obiettivi di valorizzazione e fruizione territoriale che stanno molto a cuore ai soggetti locali. Coinvolgere gli attori territoriali esprime concretamente una logica di corresponsabilità, collaborazione, co-costruzione di scenari.

2. Includere nell'analisi territoriale la conoscenza locale espressa dei soggetti locali

I Comuni e gli *stakeholder* si percepiscono e sono effettivamente soggetti che conoscono approfonditamente il territorio. Questa conoscenza è legata sia al fatto che abitano e vivono il territorio, sia al fatto che esercitano funzioni e responsabilità, sia al fatto che possiedono delle competenze tecniche specifiche legate al lavoro

degli uffici tecnici che operano nei Comuni. Questa “conoscenza locale” può arricchire la “conoscenza tecnico-normativa” e dunque è utile provare ad armonizzarle.

È dunque fondamentale, per la corretta ed efficace attuazione del Piano d’area che i Comuni/*stakeholder* ritrovino nelle analisi e nelle scelte di pianificazione questa loro conoscenza/competenza, anche per rafforzare il senso di collaborazione interistituzionale e per prevenire ed evitare sterili conflitti.

3. Costruire i presupposti per una elaborazione condivisa e non calata dall’alto

Il processo partecipato incide fortemente sulla percezione di condivisione e costruzione congiunta del Piano d’area, in quanto i contenuti del Piano d’area diventano anche espressione di istanze locali e dunque per i soggetti locali sarà più facile ritrovarle all’interno del documento di Piano, sentendosi dunque inclusi e corresponsabili. Si esce in questo modo da una possibile contrapposizione tra “chi definisce il Piano” e “chi lo deve solo adottare in modo passivo”; tra chi “effettua le scelte di pianificazione” e “chi le percepisce come vincoli”. I Comuni percepiscono spesso il Parco come un soggetto normativo e vincolistico, lontano dall’operatività della gestione quotidiana, mentre lavorare insieme fin da subito chiarisce i criteri guida del Piano d’area, rinforza la fiducia reciproca e la capacità di collaborazione interistituzionale, genera le basi per una comprensione reciproca e per una più rapida attuazione delle indicazioni di Piano, anche nei confronti dei soggetti privati promotori.

4. Favorire la fase di attuazione del Piano, avendo costruito condizioni di collaborazione con gli uffici tecnici e con i soggetti locali già in fase di elaborazione

In seguito all’approvazione e alla sua entrata in vigore, il Piano d’area diventa uno strumento fondamentale per guidare gli interventi che i Comuni si trovano a dover gestire con i propri uffici tecnici. Diventa quindi fondamentale la corretta comprensione delle norme e delle prescrizioni, ma anche la capacità di interazione e collaborazione sul piano tecnico tra gli uffici tecnici locali e gli uffici tecnici del soggetto gestore del parco. Queste condizioni di lavoro sono fortemente facilitate dall’aver costruito un processo partecipativo e consentono di evitare quelle difficoltà di relazione e collaborazione più volte rilevate, che a volte compromettono o determinano un rallentamento stesso degli iter autorizzativi degli interventi.

La *governance* del Piano richiede di essere gestita in modo partecipato in quanto, al di là dell’elaborazione dei documenti di Piano, la qualità dei legami tra Parco e Comuni (collaborazione, conflitto, co-attuazione, ecc.) si definisce prevalentemente in fase di attuazione, nel quadro di un sistema di gestione delle politiche di trasformazione del territorio che chiama in causa Comuni, Parco, Regione, altri enti competenti, ma che spesso risulta frammentato e settoriale. Si ritiene dunque importante che il Piano d’area diventi uno strumento di attuazione efficace nelle mani degli Amministratori e del Parco.

5. Avviare un processo di monitoraggio partecipato, con il coinvolgimento degli Organi decisionali del Parco e della Comunità del Parco

È fondamentale che si progettino fin da subito le modalità di attuazione e governo del Piano d’area. Il monitoraggio è uno strumento fondamentale per la gestione di un Piano, per la comunicazione e per il coinvolgimento di tutti gli attori. Il monitoraggio non è infatti semplicemente uno strumento tecnico che verifica l’avanzamento nell’attuazione, ma va periodicamente condiviso con gli *stakeholder* e il pubblico, in continuità col processo partecipativo attivato nella fase di approvazione del Piano (ad esempio, mediante *report* divulgativo di monitoraggio).

10. Obiettivi e linee d'azione per la pianificazione dei parchi

Per individuare gli obiettivi da perseguire nella pianificazione delle aree protette, occorre richiamare le finalità sancite dalla legge regionale e descritte nel Capitolo 2 “Finalità e obiettivi delle aree protette”, che individuano le stesse come luoghi indirizzati alla tutela delle risorse naturali e votati alla fruizione sociale e didattica e alla partecipazione dei cittadini, nonché alla propria integrazione nella rete ecologica regionale. Inoltre, nei parchi naturali, alla tutela degli habitat e degli ambienti naturali, si accompagna la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei servizi ecosistemici, il recupero delle aree degradate, la riqualificazione del patrimonio culturale e architettonico, la promozione della ricerca scientifica e la promozione di uno sviluppo compatibile con l'ambiente.

La pianificazione di un parco assume dunque un ruolo cardine nella conservazione della biodiversità e dei paesaggi, con la previsione di misure di salvaguardia per proteggere e conservare gli habitat naturali e le specie animali e vegetali presenti al suo interno, ma riveste anche un ruolo preminente nell'educazione ambientale, con la promozione di queste attività rivolte a cittadini, visitatori e studenti.

La pianificazione di un parco, tuttavia, deve anche prevedere misure per la valorizzazione turistica dell'area protetta, in quanto importante attrattore turistico in grado di generare sviluppo economico e occupazionale nelle aree circostanti, e, allo stesso tempo, misure per garantire un utilizzo sostenibile delle sue risorse, in modo da evitare danni ambientali e degrado del territorio, nonché interventi per la prevenzione e la gestione del rischio ambientale, come incendi boschivi, frane e alluvioni, al fine di garantire la sicurezza delle persone e la tutela del territorio.

Con la pianificazione occorre infine coinvolgere le comunità locali nella gestione e nella valorizzazione dell'area protetta, in modo da favorire una gestione partecipata e condivisa delle risorse ambientali e culturali del territorio.

Tutte queste finalità definite dalla legge regionale possono quindi essere tradotte in specifici obiettivi da perseguire nella stesura dei Piani d'area.

Tali obiettivi non possono tuttavia prescindere da quelli contenuti nel quadro strategico del Piano paesaggistico regionale e del Piano territoriale regionale (cfr. Paragrafo 8.5), che discendono da un *set* di 33 obiettivi di sostenibilità ambientale, volti a orientare il processo di pianificazione verso scenari di sviluppo compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente. Per ciascuna delle principali componenti di cui tenere conto nell'impostazione di strategie di sviluppo sostenibile, sono infatti delineati macro-obiettivi ambientali di riferimento, che il quadro strategico dei due Piani approfondisce e amplia in funzione del proprio ambito di influenza e delle materie disciplinate.

In coerenza con i macro-obiettivi sopra richiamati, il quadro strategico di questi due strumenti si articola in strategie e obiettivi generali, comuni a entrambi, mentre ciascun obiettivo generale viene dettagliato in un numero variabile di obiettivi specifici, differenziati in funzione delle prerogative di ogni piano.

In particolare, durante la fase di revisione del Ptr, è stato aggiornato il relativo quadro strategico in funzione dei più recenti documenti di indirizzo di livello globale, nazionale e regionale per le politiche territoriali, prendendo in considerazione:

- a livello sovra nazionale, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'Agenda Territoriale Europea 2030 e la nuova Politica di coesione 2021-2027 dell'Unione Europea;
- a livello nazionale e regionale, la Strategia Regionale sui Cambiamenti Climatici (SRCC) e la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), le cui Macro Aree Strategiche 3 e 5 (“Curare il patrimonio culturale e ambientale e la resilienza dei territori” e “Sostenere lo sviluppo e il benessere fisico e psicologico delle persone”) riguardano tematiche di interesse per le aree protette, .

Alla luce di ciò, sono stati elaborati specifici obiettivi da perseguire nella stesura dei Piani d'area, tenendo quindi conto delle indicazioni contenute nei documenti sopra citati e nei quadri strategici degli strumenti di pianificazione sovraordinata, che costituiscono il riferimento per la declinazione degli stessi.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 1. Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale

- Conservazione della biodiversità e mantenimento dei cicli vitali delle specie viventi e degli habitat tramite deframmentazione, riconnessione e rafforzamento delle connessioni ecologiche;
- Preservazione del patrimonio genetico autoctono e introduzione di misure per prevenire e contenere la proliferazione di specie diverse e invasive alloctone;
- Valorizzazione ecologica ed economica del Capitale naturale e dei Servizi ecosistemici;
- Salvaguardia del valore ecosistemico del patrimonio forestale;
- Attuazione della Gestione Forestale Sostenibile, secondo i principi e le tecniche della selvicoltura naturalistica e dell'ingegneria naturalistica;
- Regolamentazione del taglio degli alberi;
- Salvaguardia delle zone umide;
- Conservazione delle altre tipologie di vegetazione naturale e seminaturale;
- Gestione sostenibile delle aree a elevato grado di naturalità e sensibilità;
- Gestione sostenibile delle aree agricole connotate da particolari ecosistemi ambientali;
- Gestione adattativa degli ecosistemi, anche in considerazione dei potenziali impatti climatici;
- Recupero e riqualificazione faunistica delle aree agricole, boschive o incolte;
- Promozione della diversificazione ambientale;
- Perseguimento degli obiettivi stabiliti per le ZSC e le ZPS ricadenti nel parco, e rispetto delle misure di conservazione.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 2. Recupero e risanamento delle aree degradate e ripristino degli ecosistemi degradati

- Recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- Miglioramento della qualità territoriale attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, per contenere i rischi ambientali nelle zone più vulnerabili, accrescendone la resilienza;
- Miglioramento della funzionalità degli ecosistemi;
- Tutela e valorizzazione del territorio rurale a prevalente valore produttivo e paesaggistico, privilegiando il recupero dei contesti vulnerabili, a più diffuso abbandono;
- Recupero di habitat o di porzioni di habitat modificati dall'azione antropica;
- Deframmentazione di varchi e corridoi ecologici;
- Aumento della connettività tra aree naturali e seminaturali esistenti, arginando la perdita di biodiversità e migliorando la permeabilità del paesaggio;
- Impiego delle Soluzioni basate sulla natura (NBS), orientate alla riduzione delle vulnerabilità territoriali e alla fornitura di benefici ambientali, sociali ed economici;
- Mappatura, monitoraggio e valutazione degli ecosistemi e dei servizi da essi offerti per riportarli a un buono stato ambientale.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 3. Salvaguardia e valorizzazione delle Infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane

- Ripristino degli ecosistemi verdi urbani e periurbani;
- Salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole e naturali periurbane;
- Contrasto alla perdita della biodiversità nelle aree verdi urbane;
- Sviluppo del rinverdimento urbano attraverso interventi di forestazione urbana, pareti e tetti verdi, verde pensile, favorendo il miglioramento del microclima;
- Integrazione delle Soluzioni basate sulla natura nella pianificazione e nella progettazione urbana;
- Ripristino degli ecosistemi d'acqua dolce;
- Ripristino della biodiversità e dei Servizi ecosistemici nell'ambiente acquatico;
- Potenziamiento del livello di naturalità ed efficienza ecologica del sistema delle acque;
- Rafforzamento della funzionalità degli ecosistemi dei corpi idrici, con la promozione di azioni di adattamento ai cambiamenti meteo-climatici;

- Mantenimento di una buona qualità delle acque e dei flussi idrici;
- Gestione sostenibile delle acque;
- Prevenzione dei rischi di esondazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua al fine di aumentarne la resilienza.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 4. Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico

- Recupero, valorizzazione e salvaguardia attiva dei paesaggi agrari storici e delle borgate rurali;
- Recupero e riqualificazione degli edifici dismessi o sottoutilizzati;
- Utilizzo di materiali tradizionali e di caratteristiche tipologiche originarie;
- Promozione della congruenza morfologica degli interventi con la strutturazione codificata del territorio;
- Conservazione della struttura urbanistica tradizionale dei nuclei;
- Mantenimento della leggibilità dei centri storici;
- Interramento delle linee elettriche.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 5. Contenimento del consumo di suolo

- Contenimento del consumo di suolo, privilegiandone la funzione agricola e promuovendone un uso sostenibile;
- Promozione di processi di riqualificazione, rigenerazione e riconversione fisica, sociale ed economica dei tessuti urbani e dei sistemi periferici al fine di contrastare il consumo;
- Riqualificazione delle aree dismesse;
- Sviluppo equilibrato e sostenibile delle infrastrutture, favorendo interventi a basso consumo di suolo;
- Contenimento e razionalizzazione della crescita insediativa urbana, periurbana e degli insediamenti arteriali;
- Salvaguardia delle superfici agricole interstiziali e delle Infrastrutture verdi e blu nei sistemi insediativi;
- Recupero di aree impermeabilizzate con azioni di desigillazione del suolo (percorsi, parcheggi, ecc.);
- Promozione dei Sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS) come dispositivi prevalenti per la gestione delle acque meteoriche e parassite;
- Disincentivo del fenomeno delle seconde case, che comporta un alto consumo di territorio ma scarse ricadute economiche.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 6. Promozione di sistemi di fruizione sociale innovativi e sostenibili, anche turistici e didattici

- Realizzazione di spazi e servizi distribuiti e organizzati in modo da massimizzare la fruibilità;
- Differenziazione dell'offerta turistica al fine di incrementare la capacità adattativa dei luoghi a fronte dei cambiamenti meteo-climatici;
- Qualificazione del sistema turistico in un'ottica sostenibile mediante azioni di sperimentazione, ricerca e formazione e diversificazione dell'offerta, dei servizi e della ricettività con attività competitive, anche tecnologicamente avanzate, a basso impatto ambientale e di valorizzazione del territorio, in particolare dei nuclei che hanno mantenuto le loro caratteristiche identitarie e valenze naturali e paesaggistiche;
- Valorizzazione sostenibile del patrimonio forestale in termini turistici o di inclusione sociale, favorendo lo svolgimento di attività sportive, culturali e ricreative;
- Rafforzamento dei requisiti strutturali, infrastrutturali e di servizio necessari a consolidare l'offerta turistica;
- Attivazione di "progetti di comunità" per la riqualificazione e il riuso di aree di interesse comune;
- Organizzazione di attività ludiche e informative per bambini;
- Promozione di pratiche sportive compatibili con l'ambiente naturale;
- Promozione della fruizione didattica attraverso la realizzazione di percorsi didattici;
- Sviluppo/Valorizzazione della fruizione lungo percorsi prestabiliti, privilegiando percorsi storici o già esistenti ed evitando il calpestio di sottobosco, vegetazione ripariale, prati, ecc.;

- Sviluppo della rete escursionistica e dei servizi connessi;
- Realizzazione di percorsi adatti a persone diversamente abili e con ridotte capacità motorie (anziani, ecc.);
- Predisposizione di adeguata segnaletica.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 7. Promozione della ricerca, della cultura e dell'educazione ambientale

- Promozione della ricerca scientifica a medio e lungo termine;
- Promozione della divulgazione scientifica attraverso la pubblicazione dei risultati delle ricerche;
- Coinvolgimento dei cittadini in attività di volontariato e promozione di progetti partecipativi;
- Formazione e aggiornamento degli operatori addetti ai servizi di promozione ed educazione ambientale;
- Promozione di processi di sensibilizzazione ambientale;
- Diffusione di strumenti di informazione, formazione ed educazione alla sostenibilità ambientale, favorendo la crescita di una coscienza sociale diffusa, con particolare riguardo alla vulnerabilità dei territori rispetto ai rischi indotti dai cambiamenti climatici;
- Diffusione dei principi e delle buone pratiche di economia circolare;
- Promozione di un sistema di valori e conoscenze volto allo sviluppo di una cultura della sostenibilità, orientando in tale direzione la qualificazione delle risorse umano-professionali.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 8. Sviluppo e integrazione della Rete ecologica regionale e delle Infrastrutture verdi e blu

- Promozione della pianificazione delle Infrastrutture verdi e blu per rafforzare la funzionalità degli ecosistemi e ridurre le vulnerabilità/rafforzare la resilienza territoriale;
- Promozione delle connessioni tra il territorio del parco (quale nodo della rete ecologica) e gli altri elementi della Rete ecologica regionale;
- Ricostruzione dell'agroecosistema nel paesaggio periurbano rurale;
- Miglioramento della qualità fisico/percettiva del mosaico paesistico-ambientale, anche in riferimento alla varietà dei sistemi vegetali e acquatici nei paesaggi rurali;
- Promozione di interventi basati su Soluzioni basate sulla natura e finalizzati al miglioramento della connettività ecologica tra il parco e le aree "sorgenti" ricadenti nelle vicinanze.

Linee d'azione per il perseguimento dell'Obiettivo 9. Promozione dello sviluppo sostenibile delle attività antropiche e delle infrastrutture territoriali, secondo modalità compatibili con la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e delle Infrastrutture verdi e blu

- Conseguimento dell'equilibrio tra ecosistemi naturali e attività antropiche, per garantire congiuntamente la tutela e la conservazione della qualità ambientale, lo sviluppo economico, il benessere sociale e la qualità della vita;
- Integrazione delle attività agricole e forestali con quelle legate all'artigianato e al turismo naturalistico, culturale e didattico, nell'ottica di un utilizzo multifunzionale dello spazio rurale;
- Promozione dello sviluppo di comunità "green", comprese le comunità energetiche;
- Promozione di attività economiche che tengano conto degli impatti ambientali e sociali, ad esempio di imprese socialmente responsabili e di tecnologie eco-sostenibili;
- Rilocalizzazione delle attività non compatibili con il contesto;
- Promozione dell'agricoltura sostenibile e di conduzioni compatibili con la conservazione della biodiversità;
- Promozione della bioeconomia, delle colture biologiche, delle produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità e dei prodotti tipici;
- Promozione di attività di allevamento sostenibili;
- Riqualificazione delle tradizionali attività zootecniche, agro-pastorali e alpi-colturali anche ai fini della conservazione della diversità e del paesaggio;
- Valorizzazione e recupero delle produzioni tradizionali e delle attività economiche locali, mirate a

mercati di nicchia;

- Rilancio della produzione di artigianato tradizionale;
- Promozione di forme di micro-ricettività turistica di tipo familiare di qualità;
- Promozione del turismo agroalimentare attraverso la valorizzazione delle eccellenze e dei prodotti del territorio;
- Riqualificazione fisica e funzionale dei centri storici urbani, rurali e montani, al fine di promuovere forme nuove di attrazione territoriale.

11. Monitoraggio e indicatori del Piano d'area

11.1 Finalità del monitoraggio

Ai sensi dell'art. 28 della l.r. 19/2009, in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs 152/2006, gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione dei Piani d'area sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee e opportune. Il Piano di monitoraggio rappresenta un momento fondamentale nel processo di conoscenza integrato del Piano d'area. Solo tramite il monitoraggio è infatti possibile valutare se le linee di pianificazione adottate consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati, o se sia necessario apportare misure correttive per riorientare le azioni promosse, qualora gli effetti monitorati si discostino da quelli previsti. Il monitoraggio rappresenta quindi un percorso necessario per verificare, in corso d'opera, l'efficacia delle scelte effettuate da un piano e garantirne la sostenibilità: un passaggio fondamentale per dare concretezza alla visione strategica della valutazione ambientale. Nel caso in oggetto, l'esigenza di un adeguato sistema di monitoraggio è rimarcata dalla natura stessa del Piano d'area, che costituisce uno strumento di orientamento per il governo del territorio piemontese. Il monitoraggio si pone quale strumento essenziale per verificare, non solo la validità delle azioni intraprese, ma anche l'efficacia del dialogo tra i diversi soggetti preposti all'attuazione del piano.

Il monitoraggio avrà i seguenti obiettivi:

- monitorare gli effetti ambientali prodotti, verificandone la congruità con quanto ipotizzato nel Rapporto Ambientale effettuato nell'ambito della procedura di VAS;
- attivare per tempo azioni correttive, ove necessarie.

Questa attività, perché sia operativa, deve avere diverse caratteristiche:

scadenze prefissate; è quindi necessario affiancare alla procedura di monitoraggio la proposta di tempistiche che permettano di effettuare un controllo efficace;

- coerenza con lo strumento di pianificazione stesso, con l'utilizzo di un'unica terminologia, di logiche e criteri coerenti;
- definizione a priori delle attività da tenere sotto controllo e le modalità operative; è necessario svolgere a priori una selezione per individuare le azioni considerate più significative e meglio finalizzate allo scopo per cui il monitoraggio è messo in opera, per evitare costi di gestione troppo onerosi.

Lo sviluppo del Piano di monitoraggio deve avvenire attraverso la progettazione di una serie di indicatori che possano essere aggiornabili, che siano rappresentativi dei fenomeni, ma che siano al contempo anche facilmente comunicabili.

Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto di piano deve quindi essere elaborato un documento che sia in grado di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi del piano senza interferire negativamente con il comparto ambientale.

Come illustrato nel capitolo precedente, un Piano d'area deve prevedere i seguenti obiettivi principali:

- Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale;
- Recupero e risanamento delle aree degradate e ripristino degli ecosistemi degradati;
- Salvaguardia e valorizzazione delle Infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane;
- Conservazione e valorizzazione patrimonio storico-culturale e architettonico;
- Contenimento del consumo di suolo;
- Promozione di sistemi di fruizione sociale innovativi e sostenibili, anche turistici e didattici;
- Promozione della ricerca, della cultura e dell'educazione ambientale;
- Sviluppo e integrazione della rete ecologica regionale e delle Infrastrutture verdi e blu;
- Promozione dello sviluppo sostenibile delle attività antropiche e delle infrastrutture territoriali, secondo modalità compatibili con la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e delle Infrastrutture verdi e blu.

Su questi obiettivi devono essere costruiti gli indicatori al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi stessi del Piano d'area.

11.2 Sistema degli indicatori

Il Piano d'area è per definizione un piano di tutela: non prevede necessariamente nuove trasformazioni insediative ma, mediante la definizione di un apparato normativo mirato, pone al centro delle sue politiche la salvaguardia e la valorizzazione del sistema ambientale regionale. L'impostazione del sistema di monitoraggio muove dalla selezione di un set di indicatori relativi agli obiettivi del piano e finalizzati a verificarne il grado di raggiungimento.

Gli indicatori possono essere distinti in:

- indicatori di contesto, che descrivono in termini qualitativi e quantitativi il quadro ambientale entro cui il Piano si colloca;
- indicatori di attuazione, che valutano il livello di attuazione del Piano, il rispetto delle sue tempistiche e delle sue condizioni di realizzazione (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi, ossia la sua capacità di riposta (efficacia).

Gli indicatori di contesto da calcolare, anche in coerenza con il Piano di monitoraggio del Ppr, possono ad esempio riguardare:

- patrimonio forestale;
- qualità del bosco;
- consumo di suolo complessivo;
- consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva;
- presenza o estensione di siti Rete Natura 2000 - descrizione varietà ecosistemica;
- indice di frammentazione (Monitoraggio del consumo di suolo).

Gli indicatori di attuazione valutano sia i termini temporali che le modalità con cui la pianificazione locale recepisce le indicazioni del Piano d'area, calcolando il numero di adeguamenti dei piani regolatori comunali e intercomunali al piano stesso. A questo set di indicatori possono esserne aggiunti altri a seconda delle specifiche realtà in cui il Piano d'area si trova a operare.

11.3 Indicatori di contesto

Per alcuni indicatori è riportata, a titolo di esempio, una scheda descrittiva che ne sintetizza le principali caratteristiche, cui fa seguito un approfondimento dei contenuti disciplinari e metodologici, nonché l'illustrazione dei risultati emersi dalla sua applicazione. Ogni paragrafo risulta così articolato:

- scheda descrittiva;
- descrizione dettagliata dell'indicatore;
- motivazione delle finalità per cui l'indicatore è stato utilizzato nell'ambito del processo di Vas;
- esplicitazione delle modalità di costruzione e calcolo dell'indicatore e della sua unità di misura;
- caratterizzazione delle classi in cui è articolato il campo di escursione dell'indicatore;
- resoconto sintetico delle condizioni rilevabili a livello regionale.

Patrimonio forestale

PATRIMONIO FORESTALE	
Definizione dell'indicatore	
Descrizione	L'indicatore misura la percentuale di aree boscate, suddivise per categorie forestali, per ciascun parco
Scopo	Determinare la consistenza del patrimonio forestale regionale, mediante l'analisi quantitativa delle diverse categorie forestali presenti in ciascun parco
Qualificazione dell'indicatore	
Fonte dei dati	Carta Tecnica Forestale 2016, Regione Piemonte
Processo elaborativo	È stata calcolata l'incidenza complessiva delle diverse categorie forestali di ciascun parco sulla base dello strato cartografico della CTF
Calcolo/Formula	Sommatoria delle superfici delle singole categorie forestali appartenenti a ciascun parco/ Superficie parco
Unità di misura	%

Ambito temporale dell'indicatore	
Ultimo aggiornamento	2016
Note	L'attendibilità del dato è correlata alla precisione e all'aggiornamento della base informativa di partenza

Descrizione dell'indicatore

L'indicatore patrimonio forestale descrive la tipologia e la consistenza delle aree boscate presenti sul territorio di ciascun parco. I dati di riferimento derivano dalla Carta Tecnica Forestale della Regione Piemonte del 2016. L'unità di riferimento presa in considerazione è la categoria forestale, articolata nelle ventun categorie forestali di seguito elencate:

Categoria forestale	Codice
Abetine	AB
Acero-tiglio-frassineti	AF
Alneti planiziali e montani	AN
Arbusteti collinari e montani	AS
Boscaglie pioniere e d'invasione	BS
Castagneti	CA
Cerrete	CE
Faggete	FA
Lariceti e cembrete	LC
Orno-ostrieti	OS
Arbusteti subalpini	OV
Peccete	PE
Pinete di pino marittimo	PM
Pinete di pino montano	PN
Pinete di pino silvestre	PS
Quercocarpineti	QC
Querceti di roverella	QR
Querceti di rovere	QV
Robinieti	RB
Rimboschimenti	RI
Saliceti e pioppeti ripari	SP

Finalità dell'utilizzo dell'indicatore nel processo di Vas

La presenza delle aree boscate sul territorio è sia un indiscutibile valore dal punto di vista conservazionistico, sia uno segno di buona integrazione tra le aree naturali e le attività antropiche che con queste possono interferire. L'intento è quello di valutare il grado di copertura forestale presente, espresso in percentuale rispetto alla superficie del parco, evidenziando in particolare quali categorie forestali sono più abbondanti e quali invece sono soltanto residuali.

Nella pianificazione di area vasta la percentuale di copertura forestale può essere utilizzata come indicatore di qualità paesaggistica.

Costruzione dell'indicatore e unità di misura

In termini operativi la percentuale di categorie forestali è applicata alla superficie del parco ed è desunta dalla Carta Tecnica Forestale Regionale del 2016.

Per ciascuna delle categorie rappresentate nella tabella "Categorie forestali", sopra illustrata, viene calcolata la superficie presente all'interno di ciascun parco e di seguito rapportata alla superficie territoriale del parco stesso. L'unità di misura è pertanto il grado percentuale.

Classi dell'indicatore e loro caratteristiche

Le elaborazioni permettono di evidenziare le percentuali di categorie forestali presenti, individuando il contributo relativo a ciascuna categoria.

Il campo di escursione del valore percentuale (0 - 100) è stato suddiviso in 5 classi di copertura forestale.

Classe		Intervallo valori
I	Basso	0,0% - 10,0%
II	Medio basso	10,1% - 20,0%
III	Medio	20,1% - 35,0%
IV	Alto	35,1% - 60,0%
V	Molto alto	60,1% - 100,0%

Quadro di sintesi

In questo paragrafo vengono esplicitate le conclusioni desunte dal risultato ottenuto con il calcolo dell'indicatore, evidenziando le condizioni del parco in relazione al contesto.

Nel caso in cui, all'interno di uno stesso parco si verificano condizioni molto eterogenee, nelle zone di con scarsa e residuale vegetazione boschiva, dovrebbero essere favoriti interventi di potenziamento del patrimonio boschivo presente.

Qualità del bosco

QUALITÀ DEL BOSCO	
Definizione dell'indicatore	
Descrizione	L'indicatore valuta il grado di alterazione antropica delle aree boscate, raggruppando i tipi forestali individuati per il territorio regionale in 16 valori di qualità, suddivisi in 6 classi. Per ciascun parco è calcolato un valore sintetico di qualità
Scopo	Determinare il livello qualitativo del patrimonio boschivo regionale, al fine di evidenziare i parchi connotati dalla presenza di aree boscate di maggior valore e interesse naturalistico
Qualificazione dell'indicatore	
Fonte dei dati	Carta Tecnica Forestale 2016, Regione Piemonte
Processo elaborativo	È stato attribuito a ogni tipo forestale un valore di qualità (sulla base dello strato cartografico relativo alla CTF) e successivamente è stato calcolato il valore medio di qualità del bosco di ciascun parco
Calcolo/Formula	Sommatoria dei prodotti tra il valore di qualità delle singole tipologie forestali appartenenti a ciascun parco e la relativa superficie territoriale/ Superficie boscata di ciascun parco
Unità di misura	Indice adimensionale, variabile tra 0 e 1
Ambito temporale dell'indicatore	
Ultimo aggiornamento	2016
Note	L'attendibilità del dato è correlata alla precisione e all'aggiornamento della base informativa di partenza

Descrizione dell'indicatore

L'indice di Qualità del bosco misura il livello di naturalità dei popolamenti forestali sulla base del grado di interferenza o di alterazione indotto dalle attività antropiche.

L'analisi è effettuata facendo riferimento alle tipologie forestali individuate per il Piemonte. Il sistema è articolato gerarchicamente in categorie (quelle elencate nell'indicatore Patrimonio forestale), ulteriormente suddivise in tipi forestali.

La classificazione proposta prevede che ogni tipo sia contraddistinto da un numero in scala da 0 a 1, corrispondente a un grado crescente di naturalità.

Finalità dell'utilizzo dell'indicatore nel processo di Vas

In un paesaggio le trasformazioni di larga scala sono di norma difficili da misurare e, in molti casi, non è possibile valutare a priori in che misura i cambiamenti in atto andranno a incidere sulla stabilità ecologica del sistema ambientale. In quest'ottica può quindi risultare utile un parametro sintetico che consenta di stimare il valore intrinseco delle formazioni forestali presenti sul territorio analizzato.

Costruzione dell'indice e unità di misura

In termini operativi la stima del valore della Qualità del bosco è desunta dalla Carta Tecnica Forestale Regionale del 2016. Il valore effettivo dell'indice di Qualità del bosco del parco viene calcolato rapportando alla superficie boscata totale del parco la sommatoria delle aree dei singoli tipi forestali corrette

moltiplicandole per il coefficiente che ne indica il valore di qualità.

Classi dell'indice e loro caratteristiche

Gli indici di Qualità del Bosco così individuati hanno permesso di evidenziare le diverse condizioni di distribuzione della qualità delle tipologie forestali.

Il campo di escursione dell'indice viene suddiviso in cinque classi secondo il seguente modello.

Classe		Intervallo valori
I	Bassa	0,00 - 0,30
II	Medio bassa	0,31 - 0,44
III	Media	0,45 - 0,59
IV	Alta	0,60 - 0,75
V	Molto alta	0,76 - 1,00

Valori che riconducono a classi di Qualità del bosco basse (classi I e II), indicano zone dove prevalgono boschi con presenza di cenosi instabili e non in grado di perpetuarsi naturalmente, boschi artificiali (rimboschimenti) o formazioni a prevalenza di specie alloctone. I valori minimi, prossimi allo zero, indicano zone dove non sussistono realtà boschive di un certo spessore, di interesse ecologico e conservazionistico.

Valori che riconducono a classi di Qualità del bosco alte (classi VI e V) identificano, invece, zone dove sono presenti vaste aree con coperture forestali a elevato valore ecologico e conservazionistico. I valori massimi, prossimi all'unità, si riscontrano in zone che presentano condizioni di spiccata naturalità per la gran parte dei boschi presenti.

Quadro di sintesi

In questo paragrafo vengono esplicitate le conclusioni desunte dal risultato ottenuto con il calcolo dell'indicatore, evidenziando le condizioni del parco in relazione al contesto. Sulla base dei risultati ottenuti è possibile effettuare alcune considerazioni in merito alla qualità dei boschi all'interno del parco, perché potrebbero verificarsi condizioni in cui ad un'alta copertura forestale non corrisponde necessariamente un altrettanto elevata qualità del bosco stesso.

Consumo di suolo complessivo

CONSUMO DI SUOLO COMPLESSIVO	
Definizione dell'indicatore	
Descrizione	L'indicatore misura il consumo di suolo complessivo relativo a ciascun parco, inteso come somma del consumo di suolo irreversibile (CSCI) e del consumo di suolo reversibile (CSR). Per CSCI si intende il consumo determinato da superfici urbanizzate (CSU) e da superfici infrastrutturate (CSI), mentre per CSR il consumo prodotto da forme di occupazione del suolo che non esercitano un'azione di impermeabilizzazione (aree estrattive, impianti sportivi e tecnici, strutture specializzate per la produzione di nuove forme di energia, parchi urbani, ...)
Scopo	Quantificare il consumo di suolo determinato dall'attuazione degli strumenti di governo del territorio, favorendo una valutazione anche qualitativa del fenomeno
Qualificazione dell'indicatore	
Fonte dei dati	BDTRE (Base Dati Territoriale di riferimento per gli Enti)
Processo elaborativo	Sono state individuate le superfici relative alle aree infrastrutturate, urbanizzate e quelle destinate allo svolgimento di attività che modificano le caratteristiche del suolo senza determinarne tuttavia l'impermeabilizzazione. Successivamente è stata calcolata l'incidenza di tali superfici rispetto a ciascun parco
Calcolo/Formula	Sommatoria del consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), del consumo di suolo da superficie infrastrutturata (CSI) e del consumo di suolo reversibile (CSR), relativi a ciascun parco / Superficie parco
Unità di misura	%
Ambito temporale dell'indicatore	
Ultimo aggiornamento	2021
Note	L'attendibilità del dato è correlata alla precisione e all'aggiornamento della base informativa di partenza

Descrizione dell'indicatore

L'indice misura il consumo di suolo prodotto dalle attività antropiche che si sviluppano sul territorio, operando una distinzione qualitativa tra forme di consumo irreversibili e reversibili.

In relazione alle diverse tipologie di uso del suolo, il consumo può essere infatti declinato in: consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU); consumo di suolo da superficie infrastrutturata (CSI); altri tipi di consumo di suolo (CSR), connessi alla presenza di aree estrattive, di impianti sportivi e tecnici, di strutture specializzate per la produzione di nuove forme di energia, di parchi urbani, ecc.

Si tratta, in tutti e tre i casi, di forme di consumo che agiscono a discapito di suoli agricoli e naturali, ma che hanno però origine da cause diverse e soprattutto presentano differenti gradi di reversibilità. Mentre le prime due voci (CSU e CSI) complessivamente definiscono il consumo di suolo irreversibile (CSCI), gli altri tipi di consumo di suolo individuano forme di consumo reversibile (CSR). La somma di queste voci definisce il consumo di suolo complessivo (CSC).

Finalità dell'utilizzo dell'indicatore nel processo di Vas

Il suolo è una delle principali risorse contese nel governo del territorio, su cui influiscono gli impatti generati dall'attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione. Il consumo di tale risorsa costituisce un fenomeno complesso e trasversale, che investe molteplici dimensioni del territorio e pone questioni connesse alla perdita di superfici idonee alla produzione agricola, alla diminuzione dei livelli di biodiversità e di qualità paesaggistica, ecc.

Più nel dettaglio, il calcolo del CSC risponde all'esigenza di determinare lo stato di compromissione della risorsa suolo, evidenziando le zone del parco dove la pressione su tale componente risulta più elevata e richiede quindi specifiche misure di contenimento e salvaguardia.

La scelta di tale indice si inserisce in un percorso atto a garantire un'efficace integrazione tra le politiche di contenimento del consumo di suolo e le procedure valutative che devono contribuire a orientare la pianificazione e il governo del territorio.

Costruzione dell'indice e unità di misura

L'indice è stato calcolato a partire dai dati sul consumo di suolo 2021 prodotti dalla Regione Piemonte e contenuti nel "Monitoraggio del consumo del suolo in Piemonte 2022".

La fonte è la Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti aggregata del 2021.

L'intersezione di tali dati con i parchi permette di calcolare per ciascuna zona i valori relativi al consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), al consumo da superficie infrastrutturata (CSI) e al consumo reversibile (CSR), la cui somma definisce il consumo di suolo complessivo (CSC). I valori degli indici sono espressi come rapporto percentuale tra la superficie consumata e la superficie del parco.

Classi dell'indice e loro caratteristiche

Il campo di escursione dell'indicatore è stato suddiviso in cinque classi secondo il seguente modello.

Classe		Intervallo valori
I	Basso	0,0% - 2,0%
II	Medio basso	2,1% - 5,0%
III	Medio	5,1% - 8,0%
IV	Alto	8,1% - 20,0%
V	Molto alto	> 20,0%

Quadro di sintesi

In questo paragrafo vengono esplicitate le conclusioni desunte dal risultato ottenuto con il calcolo dell'indicatore, evidenziando le condizioni del parco in relazione al contesto.

Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva

CONSUMO DI SUOLO A ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA	
Definizione dell'indicatore	
Descrizione	L'indicatore misura, per ciascun parco, il consumo che si esplica a carico dei suoli a elevata potenzialità produttiva, ossia dei suoli afferenti alle prime tre classi di capacità d'uso del suolo. Esso deriva dall'aggregazione di tre indici parziali: il consumo di suolo in I classe di capacità d'uso (CSP I), il consumo di suolo in II classe di capacità (CSP II) e il consumo di suolo in III classe di capacità (CSP III)
Scopo	Quantificare il consumo di suoli a elevata potenzialità produttiva, ossia di suoli che presentano limitazioni d'uso nulle o estremamente ridotte, determinato dall'attuazione degli strumenti di governo del territorio
Qualificazione dell'indicatore	
Fonte dei dati	BDTRE (Base Dati Territoriale di riferimento per gli Enti) Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte
Processo elaborativo	È stata individuata la quota di suolo a elevata potenzialità produttiva consumata, mediante la sovrapposizione tra le superfici relative alle prime tre classi di capacità d'uso del suolo e le superfici complessivamente consumate. Successivamente è stata calcolata l'incidenza di tale quota rispetto a ciascun parco per il calcolo del valore assoluto (CSP assoluto) e l'incidenza rispetto alla superficie in I, II e III classe di capacità d'uso presente in ciascun parco, per il calcolo del valore relativo (CSP relativo)
Calcolo/Formula	Superficie di suolo consumato afferente alla I, II e III classe di capacità d'uso del suolo, relativa a ciascun parco / Superficie parco (CSP assoluto). Superficie di suolo consumato afferente alla I, II e III classe di capacità d'uso del suolo, relativa a ciascun parco / Superficie in I, II e III classe di capacità d'uso presente in ciascun parco (CSP relativo)
Unità di misura	%
Ambito temporale dell'indicatore	
Ultimo aggiornamento	2021
Note	L'attendibilità del dato è correlata alla precisione e all'aggiornamento della base informativa di partenza

Descrizione dell'indicatore

Questo indicatore è analogo al precedente, ma rapportato ai territori ad elevata capacità d'uso del suolo, appartenenti alle prime tre classi, in quanto caratterizzati da limitazioni d'uso nulle o estremamente ridotte. Finalità dell'utilizzo dell'indicatore nel processo di Vas

Tale indice fornisce un criterio per una valutazione degli impatti prodotti dal consumo di suolo complessivo su terreni di particolare pregio, consentendo quindi di operare una lettura qualitativa, oltre che puramente quantitativa del fenomeno.

Costruzione dell'indice CSP assoluto e unità di misura

L'indice è stato calcolato a partire dai dati sul consumo di suolo complessivo del 2021, prodotti nell'ambito del progetto regionale "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte 2022".

L'intersezione di tali dati con le superfici relative alle prime tre classi di capacità d'uso dei suoli ha fornito la quota di consumo complessivo che incide su terreni a elevato valore agronomico. Il valore dell'indice è espresso come rapporto percentuale tra la superficie di suolo a elevata potenzialità produttiva consumata in ciascun parco e la superficie del parco stesso.

Classi dell'indice CSP assoluto e loro caratteristiche

Il campo di escursione dell'indice è stato suddiviso in sei classi secondo il seguente modello:

Classe		Intervallo valori
I	Basso	0,0% - 2,0%
II	Medio basso	2,1% - 5,0%
III	Medio	5,1% - 8,0%
IV	Alto	8,1% - 20,0%
V	Molto alto	> 20,0%

Costruzione dell'indice CSP relativo e unità di misura

Per consentire una più approfondita comprensione dei valori corrispondenti al CSP assoluto, riportati nella tabella precedente, si è inoltre ritenuto opportuno rapportare la quantità di suoli a elevata potenzialità produttiva consumata in ciascun parco alla superficie complessivamente occupata da tale tipologia di suoli all'interno dello stesso parco, definendo così un indice di CSP relativo. In altre parole, in questo caso, si è assunto come termine di riferimento, non la superficie totale di ogni parco, ma la quota parte interessata dalla presenza di suoli appartenenti alle prime tre classi di capacità d'uso.

Ciò consente di confrontare i dati del consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva con l'effettiva consistenza della risorsa, quantificando con maggior precisione gli impatti dei processi analizzati.

Classi dell'indice CSP relativo e loro caratteristiche

In analogia a quanto già proposto per l'indice CSP assoluto, sono state individuate sei classi di valore.

Quadro di sintesi

In questo paragrafo vengono esplicitate le conclusioni desunte dal risultato ottenuto con il calcolo dell'indicatore, evidenziando le condizioni del parco in relazione al contesto.

11.4 Modalità e tempi del monitoraggio

L'attuazione del Piano di monitoraggio prende avvio successivamente all'approvazione del Piano d'area e si attua secondo le modalità previste dall'art. 18 del d.lgs. 152/2006.

L'azione di monitoraggio, per essere pienamente efficace, deve essere adeguatamente integrata nel processo di pianificazione. Il monitoraggio non deve quindi concludersi con la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie, ma deve comprendere anche la valutazione di tali informazioni, da cui possono scaturire azioni correttive di diversa portata. La finalità è infatti anche quella di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune. Qualora durante le fasi attuative del piano emergessero problemi ambientali non previsti o nuovi obiettivi di protezione ambientale da raggiungere e siano prescritte azioni correttive relative a specifiche componenti ambientali di cui verificare l'adeguatezza e la sufficienza sarà opportuno orientare il monitoraggio in tal senso.

È pertanto necessario sia stabilire tempistiche precise di analisi degli esiti del monitoraggio, sia definire responsabilità di attivazione delle azioni correttive, individuando a priori alcuni meccanismi di retroazione. In fase di monitoraggio è prevista la possibilità di integrare il set di indicatori selezionati per migliorarne l'attendibilità e l'aderenza ai fenomeni misurati.

BIBLIOGRAFIA

Principali riferimenti normativi

DGR 3 marzo 2014, n. 27-7183. "Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità: attività di raccordo e coordinamento finalizzate all'implementazione della Rete Ecologica Regionale".

DGR 31 luglio 2015, n. 52-1979. "Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione".

DGR 28 settembre 2018, n. 3-7576. "D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPE 108/2017 - Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile: disposizioni e avvio del processo di costituzione".

DGR 27 settembre 2019, n. 1-299. "D.Lgs. 152/2006, art. 34. Delibera CIPE 108/2017 - Disposizioni per lo sviluppo delle attività per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e per l'adesione alla nuova Manifestazione di Interesse del MATTM del 30 luglio 2019".

DGR 18 febbraio 2022, n. 23-4671. "L. 221/2015. D.G.R. 24-5295 del 3 luglio 2017. Strategia regionale sul Cambiamento Climatico. Approvazione Primo stralcio e disposizioni sull'elaborazione delle politiche regionali".

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

DM 27 aprile 2010, "Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R. "Regolamento regionale recante: Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10 delle norme di attuazione del Ppr".

DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

L. 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

L.r. 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo".

L.r. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".

L.r. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

L.r. 19 del 3 agosto 2015 "Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)".

L.r. 11 del 27 marzo 2019 "Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)".

L.r. 13 del 19 luglio 2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

Strumenti conoscitivi, servizi informativi e dati geografici

Sistema di conoscenze del patrimonio naturale piemontese, <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/>

cruscottoForeste/index.shtml

Webgis Osservatorio Biodiversità, <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/webgis-osservatorio-biodiversita>

Geoportale Piemonte, <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>

Geoportale Arpa Piemonte, <https://geoportale.arpa.piemonte.it/app/public/>

Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/monitoraggio-consumo-suolo>

Cartografie delle Aree naturali protette e ai Siti della Rete ecologica regionale ai sensi della l.r. 19/2009, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/cartografie-relative-alle-aree-naturali-protette-ai-siti-della-rete-ecologica-regionale>

Dati alfanumerici e geografici delle aree protette, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/dati-alfanumerici-geografici-aree-protette>

Arpa Piemonte, Rapporto sulla stato dell'ambiente, <https://relazione.ambiente.piemonte.it>

Sistema conoscenze ambientali, <https://conoscenzaambientale.sistemapiemonte.it/decsiraweb/map.html#/>

Strategie e documenti di indirizzo

CE, 2013. *Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa*. COM(2013) 249 final.

CE, 2013. *Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici*. COM(2013) 216 final.

CE, 2020. *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita*. COM(2020) 380 final.

CE, 2021. *Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030*. COM(2021) 572 final.

Città Metropolitana di Torino, 2018. *Simulsoil Guida pratica*, Progetto LIFE+ SAM4CP, http://www.sam4cp.eu/wp-content/uploads/2018/06/SimulSoil_UserGuide-it.pdf.

MATM - Comitato per lo sviluppo del verde, 2018. *Strategia nazionale del verde urbano*, https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/strategia_verde_urbano.pdf.

MiTE, 2022. *Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030*.

ONU, 2015. *Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*.

Progetto LIFE+ MGN Making Good Natura, 2016. *Manuale per la valutazione dei servizi ecosistemici e l'implementazione dei PES nelle aree agroforestali*, http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/Documents/LIFE+MGN_Manuale_IT.pdf.

Regione Piemonte, 2022. *Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Piemonte*.

Regione Piemonte, 2022. *Strategia regionale sul cambiamento climatico del Piemonte. 1° stralcio*.

Regione Piemonte, 2023. *Strategia per le montagne del Piemonte*.

Regione Piemonte, 2022. *Green&Blue Infrastructures strategicamente pianificate. Linee Guida*, https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2023-01/Linee%20Guida_completa.pdf.

Linee guida in materia di pianificazione delle aree protette

IUCN e Commissione mondiale per le aree protette, 2017. *La Green List delle aree protette e conservate dell'IUCN: Standard*.

Parco nazionale dello Stelvio, 2017. *Linee Guida per la predisposizione del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio*.

Regione Campania, 2010. *Attività di pianificazione degli enti parco e riserve regionali. Linee Guida semplificate per la predisposizione dei piani dei parchi regionali*, approvato con DD 12 marzo 2010, n. 59.

Regione Emilia-Romagna, 2012. *Linee Guida in materia di istituzione pianificazione e gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti*.

Regione Liguria, 2013. *Linee Guida per la revisione decennale dei piani dei parchi*, approvato con DGR 31

maggio 2013, n. 626.

Regione Lombardia, 2008. *Linee Guida del Piano Regionale delle Aree Protette*, approvato con DGR 19 dicembre 2007, n. 8/6238.

Regione Lombardia, 2014. *Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte*, approvato con DGR 7 febbraio 2014, n. X/1343.

Regione Lombardia, 2015. *Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve naturali e delle relative varianti e definizione della documentazione a corredo delle proposte*, approvato con DGR 17 dicembre 2015, n. X/4598.

Regione Piemonte, 1996. *Repertorio di indirizzi alla progettazione nelle aree a parco e riserva naturale*.

Regione Toscana, 2018. *Linee Guida per il procedimento di approvazione del piano integrato per il parco*, approvato con DGR 21 maggio 2018, n. 534.

Fonti documentali e bibliografiche su parchi e aree protette

Cassatella C., 2016 (a cura di). *Dal paesaggio della sussistenza a quello del wilderness*. Il territorio del Parco Nazionale Val Grande come laboratorio di lettura e interpretazione diacronica del paesaggio. Ente Parco nazionale Val Grande, Gravellona Toce (VB).

Ferraretto A., 2006. "Il valore delle aree naturali protette. Riflessioni sul ruolo e sui compiti dei parchi: capacità di gestione e programmazione", *Parchi*, 48, pp. 74-82.

Gambino R., 1997. "La pianificazione delle aree protette" in Gambino, *Conservare, innovare. Paesaggio, ambiente, territorio*. UTET Libreria, Torino, pp. 110-155.

IUCN, 2005. *Benefits Beyond Boundaries*. Proceedings of the 5th IUCN World Parks Congress. Durban, 8-17 September 2003. IUCN, Gland and Cambridge.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Centro europeo di documentazione sulla pianificazione dei parchi naturali CED-PPN, 2003. *Il sistema nazionale delle aree protette nel quadro europeo: classificazione, pianificazione e gestione*. Alinea editrice, Firenze.

Sargolini M., 2011 (a cura di). *Piani per i parchi*. Edizioni ETS, Pisa.

Progetti regionali per l'implementazione della Rete ecologica

Città metropolitana di Torino - Elementi della rete ecologica: Carta degli habitat e Aree di Valore Ecologico (AVE); Elementi della rete ecologica: Carta della connettività ecologica (modello FRAGM).

Provincia di Cuneo - Elementi della rete ecologica della Provincia di Cuneo: carta degli habitat, carta dell'uso del suolo, carta della connettività ecologica, aree di valore ecologico (AVE), aree sorgente ed elementi di connessione.

Provincia di Novara - Elementi della rete ecologica della Provincia di Novara: carta degli habitat, carta della connettività ecologica, aree di valore ecologico (AVE), aree sorgente ed elementi di connessione.

Fonti documentali per le certificazioni ambientali

IUCN, 2020. *La Green List delle aree protette e conservate dell'IUCN: Standard, Versione 1.1*.

ISO 14001 Standard, 1996. *Criteri per la definizione e certificazione di un Sistema di Gestione Ambientale*.

EMAS, 2009. *Regolamento n. 1221 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit*.

Europark, 2001. *CETS - Carta europea per il turismo sostenibile*.

APPENDICE

**STATO DELLA PIANIFICAZIONE DEI
PARCHI NATURALI IN PIEMONTE**

ELENCO DEI PARCHI NATURALI PIEMONTESI

Si riporta di seguito l'elenco dei parchi naturali distinti per livello di gestione.

PARCHI NATURALI A GESTIONE REGIONALE	
PARCO	PIANO D'AREA
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand	Approvato con DCR n. 352-19085 del 11 dicembre 1996
Parco naturale della Val Troncea	Approvato con DCR n. 719-2180 del 1 marzo 1994
Parco naturale Orsiera-Rocciavrè	Approvato con DCR n. 502-16779 del 16 dicembre 1992 Modificato con DD n. 505 del 11 ottobre 2004
Parco naturale dei Laghi di Avigliana	-
Parco naturale La Mandria	Approvato con DCR n. 441-6439 del 28 luglio 1983 Modificato con DCR n. 206-10497 del 10 luglio 1986, DCR n. 999-2216 del 16 febbraio 1989, e DCR n. 620-3606, del 28 febbraio 2000 Variante III - Documento programmatico adottato con DCD n. 22 del 15 luglio 2022
Parco naturale di Stupinigi	Approvato con DGR n. 9-4066 del 2 luglio 2012
Parco naturale della Collina di Superga	-
Parco naturale delle Alpi Marittime	Approvato con DCR n. 1201-742 del 19 gennaio 1990 Modificato con DCR n. 408-9748 del 1 luglio 1997
Parco naturale del Marguareis	-
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo	Approvato con DCR n. 636-13402 del 29 ottobre 1987 Modificato con DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009
Parco naturale delle Lame del Sesia	-
Parco naturale del Monte Fenera	Approvato con DCR n. 487-16130 del 1 dicembre 1992 Variante adottata con DCD n. 39 del 18 ottobre 2023
Parco naturale del Ticino	Approvato con DGR n. 6-5460 del 3 agosto 2022
Parco naturale dei Lagoni di Mercurago	Approvato con DCR n. 656-12175 del 27 luglio 1993
Parco naturale di Rocchetta Tanaro	-
Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona	Approvato con DCR n. 353-19086 del 11 dicembre 1996
Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero	Approvato con DCR n. 615-3567 del 22 aprile 1980 Modificato con DCR n. 617-3419 del 24 febbraio 2000
Parco naturale dell'Alta Valle Antrona	-
Parco naturale del Monviso	-
Parco naturale dell'Alta Val Borbera	-
Parco naturale del Po piemontese	Approvato con DCR n. 982-4328 del 8 marzo 1995 Modificato con DCR n. 243-17401 del 30 Maggio 2002
Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi	-
PARCHI NATURALI A GESTIONE PROVINCIALE	
Parco naturale del Lago di Candia	-
Parco naturale del Monte San Giorgio	-
Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour	-
Parco naturale di Conca Cialancia	-
Parco naturale del Colle del Lys	-
Parco naturale della Rocca di Cavour	-
PARCHI NATURALI A GESTIONE LOCALE	
Parco naturale Gesso e Stura	-

ELENCO DEI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti gestori di aree protette comprendenti i parchi naturali di cui all'art. 12 della l.r. 19/2009.

SOGGETTI GESTORI	AREE NATURALI PROTETTE GESTITE
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie	Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
	Parco naturale della Val Troncea
	Parco naturale Orsiera-Rocciavrè
	Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco
	Riserva naturale dell'Orrido di Foresto
Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali	Parco naturale dei Laghi di Avigliana
	Parco naturale La Mandria
	Parco naturale di Stupinigi
	Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera
	Riserva naturale della Vauda
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime	Riserva naturale del Ponte del Diavolo
	Parco naturale delle Alpi Marittime
	Riserva naturale delle Grotte del Bandito
	Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben
	Parco naturale del Marguareis
	Riserva naturale dei Ciciu del Villar
	Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo
	Riserva naturale di Crava Morozzo
	Riserva naturale delle Grotte di Bossea
	Riserva naturale delle Grotte di Aisone
Riserva naturale di Benevagienna	
Ente di gestione delle aree protette del Monviso	Parco naturale del Monviso
	Riserva naturale della Grotta di Rio Martino
	Riserva naturale della Confluenza del Bronda
	Riserva naturale di Paesana
	Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi
	Riserva naturale Fontane
	Riserva naturale della Confluenza del Pellice
	Riserva naturale del Bosco del Merlino
	Riserva naturale della Confluenza del Varaita
Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese	Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
	Parco naturale dell'Alta Val Borbera
	Riserva naturale del Neirone
Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese	Parco naturale del Po piemontese
	Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange Vercellesi
	Parco naturale della Collina di Superga
	Riserva naturale Castelnuovo Scrivia
	Riserva naturale del Torrente Orba
	Riserva naturale del Bosco del Vaj
	Riserva naturale del Mulino Vecchio
	Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano

Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano	Parco naturale di Rocchetta Tanaro
	Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande
	Riserva naturale della Val Sarmassa
	Riserva naturale degli Stagni di Belangero
	Riserva naturale delle Rocche di Antignano
	Riserva naturale del Rio Bragna
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore	Riserva naturale del Paludo e Rivi di Moasca
	Riserva naturale delle Baragge
	Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza
	Parco naturale delle Lame del Sesia
	Riserva naturale della Garzaia di Villarboit
	Riserva naturale della Garzaia di Carisio
	Riserva naturale della palude di Casalbeltrame
	Parco naturale del Ticino
	Parco naturale dei Lagoni di Mercurago
	Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto
	Riserva naturale del Fondo Toce
	Riserva naturale di Bosco Solivo
	Riserva naturale del Monte Mesma
	Riserva naturale del Colle di Buccione
Riserva naturale Spina Verde	
Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia	Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona
	Parco naturale del Monte Fenera
Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola	Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero
	Parco naturale dell'Alta Valle Antrona
Città metropolitana di Torino	Parco naturale del Lago di Candia
	Parco naturale del Monte San Giorgio
	Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour
	Parco naturale di Conca Cialancia
	Parco naturale del Colle del Lys
	Parco naturale della Rocca di Cavour
	Riserva naturale dello Stagno di Oulx
	Riserva naturale dei Monti Pelati
Comune di Cuneo	Parco naturale Gesso e Stura
Comunità montana Valle Cervo-La Bursch	Riserva naturale del Brich Zumaglia

L'Ente di gestione dei Sacri Monti si occupa di gestire le riserve speciali.

Per informazioni:
Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio
Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino
011-4321378
pianificazione.territorio@regione.piemonte.it